

**Sintesi delle risposte alla consultazione pubblica di cui alla delibera n.
637/20/CONS**

Alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS – i cui termini sono stati prorogati con delibera n. 25/21/CONS – hanno risposto i seguenti soggetti (di seguito anche “operatori”, “Società” o “rispondenti”): 1. Associazione Internet Service Provider (AIP); 2. Amazon Web Services (AWS); 3. BT Italia; 4. Coalizione del Fixed Wireless Access (CFA); 5. Colt Technology Services; 6. Eolo; 7. Fastweb; 8. Iliad Italia; 9. Irideos; 10. Open Fiber; 11. Retelit; 12. Sky Italia; 13. Teemo Bidco; 14. Tiscali Italia; 15. Vodafone Italia; 16. Welcome Italia (ora Vianova); 17. Wind Tre. Sette partecipanti hanno anche richiesto di essere ascoltati in audizione¹.

Il presente documento riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale inviati ai sensi della delibera n. 637/20/CONS.

INDICE

1	CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	2
2	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’IMPATTO DEL PROGETTO SULLA CONCORRENZIALITÀ DEI MERCATI	6
3	PERIMETRO DELLA SOCIETÀ FIBERCOP.....	15
4	ASSETTO SOCIETARIO DI FIBERCOP E RELATIVA GOVERNANCE.....	19
5	IMPATTO DEL PROGETTO SULLE GARANZIE DI NON DISCRIMINAZIONE.....	23
6	ALTRE OSSERVAZIONI.....	29
7	PRIME OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL’OFFERTA DI COINVESTIMENTO DI TIM PUBBLICATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 76 E 79 CCEE	30
7.1	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI FORMULATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELL’OFFERTA DI COINVESTIMENTO DI TIM.....	31
7.2	OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI PRESENTATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL’OFFERTA DI COINVESTIMENTO DI TIM.....	33

¹ I seguenti soggetti sono stati auditi presso gli Uffici dell’Autorità: 1. AIP; 2. Amazon Web Services
3. CFA; 4. Fastweb; 5. Sky Italia; 6. Teemo Bidco 7. Vodafone Italia.

1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

1. Nel presente paragrafo si riportano le principali osservazioni preliminari di carattere generale formulate dai rispondenti in merito al Progetto di separazione legale volontaria di TIM (di seguito, anche “il Progetto”) – oggetto della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS – che saranno dettagliate maggiormente nei paragrafi successivi.

2. La maggior parte degli operatori rileva preliminarmente che la documentazione messa a disposizione del mercato non ha consentito di poter esprimere una valutazione puntuale e concreta del Progetto in sé, né in merito al relativo impatto sulle dinamiche competitive del mercato. In particolare, tali operatori osservano che non sono stati resi noti i termini e le condizioni degli accordi già conclusi con Fastweb e Tiscali, che risultano, a loro avviso, essenziali per poter comprendere l’impatto dell’operazione sulle dinamiche concorrenziali e, conseguentemente, sulla declinazione degli obblighi regolamentari in capo a TIM. Al riguardo un operatore, osservando che l’operazione in esame prevede condizioni privilegiate nell’accesso alla rete di TIM a favore di Fastweb e di Tiscali, ritiene necessario avere evidenza dell’offerta e delle condizioni eventualmente approvate dall’Autorità, in quanto TIM, in qualità di operatore SMP, è soggetta - ai sensi della normativa vigente - all’obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all’ingrosso ed eventuali condizioni agevolate di offerta devono essere preventivamente approvate dall’Autorità.

3. Secondo tali operatori il progetto in questione non può essere efficacemente valutato se non verrà preventivamente assicurata, in modo trasparente e non discriminatorio, a tutto il mercato una piena simmetria informativa in relazione a tutti gli aspetti del progetto tra cui quelli relativi alle condizioni applicate ai co-investitori che avrebbero già aderito al progetto FiberCop. Un operatore ritiene che non si sarebbe dovuto nemmeno dare avvio all’analisi coordinata, considerato il documento lacunoso fornito da TIM e auspica quindi che l’Autorità acquisisca e metta a disposizione l’intera documentazione necessaria ad una completa valutazione del Progetto.

4. Un operatore ritiene che il Progetto non possa portare alcun beneficio al mercato in termini di concorrenza e rispetto delle garanzie di non discriminazione nell’accesso alle infrastrutture di rete, mantenendo immutati tutti i vantaggi concorrenziali di TIM come operatore SMP. Altri operatori sostengono che il Progetto determina un peggioramento della situazione competitiva sui mercati in esame, osservando che una posizione molto critica è già stata espressa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che ha avviato un’istruttoria per possibile intesa restrittiva della concorrenza, ravvisando possibili gravi restrizioni di mercato nelle intese relative al Progetto.

5. Ad avviso di alcuni operatori, le previsioni contenute nel Progetto - in particolare relative al modo in cui TIM progetta la rete, agli obblighi di acquisto esclusivo da TIM, alla disponibilità per TIM di preziose informazioni sugli sviluppi della rete e sulla disponibilità/copertura dei servizi - limitano i possibili effetti pro-competitivi dello stesso

che, dunque, non può condurre ad un allentamento degli obblighi regolamentari, rispetto a quelli vigenti. Secondo un operatore, vi è il concreto rischio che TIM e FiberCop possano, in assenza di adeguati obblighi regolamentari, alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati dell'accesso a banda larga e ultra larga da postazione fissa in quanto TIM, anche attraverso FiberCop, continuerà ad esercitare il proprio controllo su infrastrutture essenziali e capillari nei mercati in esame. In particolare, un operatore evidenzia che un allentamento degli obblighi regolamentari, ad esempio dell'obbligo di accesso e di quello dell'orientamento al costo, potrebbe favorire pratiche anticoncorrenziali anche in considerazione del fatto che il Progetto non prevede un miglioramento in termini di *equivalence of input*. Un altro operatore sottolinea che il Progetto, in ragione dei rischi competitivi ad esso associati, pone invece la necessità di rafforzare gli obblighi di trasparenza e non discriminazione in capo a TIM nell'ottica di garantire e preservare la capacità competitiva di tutti gli operatori presenti sul mercato.

6. Un operatore, osservando che il contesto di mercato è caratterizzato ancora da una persistente dominanza di TIM, evidenzia che la certezza del percorso regolamentare e le valutazioni e le scelte che verranno effettuate in merito all'assetto di regolamentazione dell'accesso alle reti di nuova generazione avranno un ruolo strategico cruciale per lo sviluppo del sistema Paese ed il livello di concorrenzialità che lo caratterizzerà. Infatti, a parere dell'operatore, i vantaggi derivanti dall'integrazione verticale, la totale assenza di pressione competitiva da parte di operatori via cavo o reti di accesso alternative su scala nazionale, l'imperfetto funzionamento dei mercati dell'accesso *wholesale*, sono i principali fattori che consentono ancora oggi a TIM, di mantenere, nei fatti, una posizione di dominanza nel mercato, di cui l'Autorità dovrà tener conto nello svolgimento delle proprie attività di regolamentazione dei mercati.

7. Un operatore sottolinea inoltre che la Commissione europea ha determinato che l'operazione FiberCop non si configura come concentrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 (in quanto FiberCop non costituisce una impresa comune a pieno titolo) e rileva che tale circostanza dà maggiore valore ad una preventiva analisi *antitrust* degli accordi intercorsi tra le parti rispetto alla futura operatività del Progetto.

8. Secondo un operatore il Progetto dovrebbe necessariamente mantenere il mercato a valle competitivo, accelerare gli investimenti in nuove reti VHCN (e non aggiornare reti esistenti), mantenere aperto tutto il pacchetto di servizi regolamentati e non solamente quelli di accesso passivo, rispetto ai quali ritiene importante che ci sia una piena disaggregazione dell'offerta in modo da garantire l'accesso in ogni parte dell'infrastruttura e da permettere agli operatori attivi a livello locale di massimizzare le proprie economie di densità. Inoltre, l'operatore ritiene opportuno distinguere e separare a livello regolamentare le attività e gli obiettivi di FiberCop rispetto a quelli di TIM, al fine di realizzare un'efficace separazione legale e, infine, avere pieno riguardo degli impegni vincolanti presi dalle parti in precedenti procedimenti (i.e. Flash Fiber).

9. Un operatore sottolinea che la valutazione del Progetto e, in particolare, la valutazione sul mantenimento, modifica o revoca degli attuali obblighi regolamentari non deve essere condotta solo in applicazione dell'articolo 50-ter del Codice, ma anche alla luce dell'articolo 76 del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche

(CCEE)². Pertanto, secondo l'operatore, la consultazione di cui alla delibera n. 637/20/CONS si pone in una fase preliminare sia rispetto alla successiva analisi di mercato sia rispetto alla valutazione degli accordi di co-investimento ai sensi dell'articolo 76 del CCEE. Al riguardo, un altro operatore evidenzia che l'art. 76 CCEE non risulta, allo stato, ancora trasposto nell'ordinamento interno e non è appurato che lo stesso presenti le caratteristiche che lo renderebbero "immediatamente eseguibile".

10. D'altro canto, un operatore preliminarmente sottolinea, invece, che la valutazione del Progetto di separazione di TIM è indipendente dalla valutazione della proposta preliminare di impegni di co-investimento ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE. Secondo l'operatore, dunque, la valutazione delle strategie di investimento e di sviluppo delle infrastrutture da parte dell'unità integrata o separata trascende dalla finalità della presente consultazione così come un'eventuale proposta di impegni di co-investimento ed il conseguente specifico procedimento previsto dal CCEE è indipendente dalle valutazioni – oggetto del presente procedimento – sul progetto FiberCop.

11. Lo stesso operatore ritiene inoltre che il Progetto sia in generale in grado di favorire lo sviluppo di tecnologie ad altissima capacità e pertanto possa essere considerato positivo rispetto al raggiungimento degli obiettivi comunitari enunciati nella Comunicazione *Gigabit Society*. Considerando che il Progetto vede la creazione di una società separata con la partecipazione – seppur minoritaria – sin dalla sua creazione di operatori diversi da TIM e di investitori indipendenti, l'operatore rileva potenziali impatti positivi in termini di trasparenza negli scambi economici tra FiberCop e le divisioni interne di TIM, con conseguente incremento della possibilità di verifica dell'osservanza dell'obbligo di non discriminazione in capo all'*incumbent*.

12. Tale operatore ritiene comunque che – in linea con le conclusioni della delibera n. 348/19/CONS in merito al precedente progetto di separazione – dalla proposta di separazione notificata non possono conseguire alleggerimenti degli attuali rimedi in capo a TIM (in vigore fino al 31 dicembre 2021), ad eccezione dell'obbligo di separazione contabile; l'operatore rileva che ogni valutazione sull'eventuale alleggerimento di tale obbligo potrà essere effettuata solo *ex-post*, una volta che i processi sottostanti siano stati definiti ed implementati e se ne possano valutare gli effetti concreti.

13. Un altro operatore osserva che l'evoluzione tecnologica in atto negli ultimi anni comporta un cambio di paradigma rispetto alla precedente logica della "*ladder of investment*" in quanto non appare percorribile la strada della realizzazione, da parte di ogni soggetto attivo sul mercato, a livello nazionale, di una propria infrastruttura di rete NGA, attraverso l'acquisto o la posa di fibra spenta. L'operatore ritiene che la realizzazione di una moltitudine di reti in fibra, peraltro, non solo creerebbe duplicazioni non necessarie e una non ottimizzazione delle risorse economiche impiegate, ma porrebbe anche difficoltà pratiche che andrebbero a ostacolare, anziché favorire, l'instaurarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato nazionale (ad es. incremento del contenzioso a livello locale, eccessivo dilazionamento delle pratiche per i permessi).

² Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

14. La soluzione, secondo tale operatore, è quella di convogliare tutte le risorse verso la realizzazione di un'unica rete nazionale, il più possibile aperta e partecipata da più soggetti, il cui utilizzo garantisca la parità di trattamento e, quindi, la possibilità per tutti gli operatori di competere ad armi pari sul mercato *retail*, mediante un confronto concorrenziale che si sviluppi essenzialmente sui servizi resi, anziché sulle infrastrutture di rete. A tale riguardo, l'operatore afferma che l'integrazione di TIM con Open Fiber rappresenterebbe un modo di velocizzare il processo di digitalizzazione del Paese senza sprechi di risorse pubbliche e private, garantendo che i servizi siano poi forniti dall'operatore unico a condizioni regolamentate e nella maniera più celere possibile. Al contrario, oggi, secondo tale operatore, l'assenza di regolamentazione in capo all'operatore *Wholesale Only* crea altre tipologie di problematiche, principalmente legate alla mancanza di principi/obblighi quali la non discriminazione, la trasparenza e l'orientamento al costo, ed al connesso ridotto potere negoziale del soggetto acquirente. L'operatore evidenzia, infatti, come l'operatore *wholesale only*, già titolare delle concessioni per la costruzione, gestione e manutenzione della rete a banda ultra larga (BUL) nelle Aree Bianche (*Cluster C&D*) di proprietà pubblica, stia nel contempo acquisendo un sempre crescente potere di mercato a livello *wholesale* anche con riferimento alle Aree Nere (*Cluster A&B*), circostanza questa che gli consente di imporre contratti per alcuni aspetti molto onerosi.

15. Da ultimo, secondo un rispondente i principali fattori peculiari del Progetto che dovranno essere adeguatamente considerati dall'Autorità, anche nel corso della successiva fase dell'analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso, sono i seguenti:

- (i) le caratteristiche innovative dell'infrastruttura di rete;
- (ii) l'adozione di un modello di co-investimento secondo criteri che valorizzino la scala degli investimenti e, infine;
- (iii) le modalità di commercializzazione delle infrastrutture (da TIM o da FiberCop), secondo le scelte operative degli operatori alternativi (OAO), ma comunque garantendo l'applicazione dei modelli di *equivalence* e delle misure di riservatezza.

A questi obiettivi si deve aggiungere, secondo la società, anche una spinta determinante che il Progetto vuole apportare al processo di "*phase out*" della rete di accesso in rame di TIM che condurrà al suo *switch off* nelle aree nere e grigie grazie alla presenza e all'impulso della rete FTTH. Le rilevanti risorse finanziarie allocate, accompagnate dalla scelta di cogliere le opportunità di "*coopetition* regolamentata" introdotta dal legislatore comunitario, secondo la società, dovrebbero infatti: (a) condurre, nei programmi degli azionisti di FiberCop, alla soluzione della complicata equazione tra investimenti dell'operatore SMP e salvaguardia della dinamica competitiva e (b) consentire dunque di superare un problema strutturale di inadeguatezza delle reti di accesso.

16. La Società infine sottolinea come il programma di realizzare una rete secondaria in fibra tecnologicamente avanzata (VHCN) in grado di offrire in modo trasparente e flessibile una pluralità di servizi *wholesale* attivi e passivi, anche integrando porzioni di reti (ad esempio in primaria) di altri operatori – in un contesto che combinerà una separazione societaria e un modello di co-investimento, entrambi nuovi per il mercato

italiano – risponde concretamente e strutturalmente alle esigenze di concorrenzialità, autonomia e non discriminazione evidenziate nella consultazione.

2 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMPATTO DEL PROGETTO SULLA CONCORRENZIALITÀ DEI MERCATI

Domanda 1 dell'allegato B alla delibera n. 637/20/CONS: Alla luce di quanto riportato nel Progetto annesso, si chiede di fornire valutazioni di carattere generale in relazione all'impatto del Progetto sulla concorrenzialità dei mercati relativi ai servizi di accesso alla rete da postazione fissa e, conseguentemente, sulla regolamentazione vigente.

17. La maggior parte degli operatori ritiene che il Progetto di TIM presenti limiti e criticità rilevanti per i mercati in esame, sia per la separazione della rete di accesso (con particolare riferimento al perimetro della rete separata) sia per la sua valenza ai fini del coinvestimento in VHCN e nella fornitura di servizi a banda ultralarga. Due operatori, invece, accolgono positivamente la proposta di TIM pur sottolineando la necessità di non apportare modifiche alla regolamentazione vigente. Di seguito, si illustrano, prima, le principali criticità evidenziate dagli operatori e, successivamente, le valutazioni positive rappresentate da tre rispondenti.

18. La maggior parte degli operatori ha evidenziato le seguenti criticità legate al Progetto.

- a. Notevole restrizione del perimetro della rete oggetto della separazione legale (FiberCop) rispetto al progetto del 2018. La fornitura di prodotti di accesso fondamentali (SLU, VULA e *Bitstream*) resta totalmente in capo a TIM. Ad avviso di un operatore è essenziale che il Progetto preveda che anche i *cabinet* in rame e la rete primaria siano conferiti alla società separata FiberCop. L'impatto pro-competitivo del Progetto è necessariamente più limitato rispetto a quello relativo al precedente progetto di separazione e, pertanto, non può portare ad una valutazione *ex art. 50-ter* del Codice più favorevole di quella già svolta dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS.
- b. Consequente frammentazione della rete secondaria in rame oggetto della separazione legale, la cui proprietà e gestione è ripartita tra due soggetti giuridici diversi (restando nel perimetro di TIM i *cabinet* in rame). Ad avviso di alcuni operatori, tale frammentazione condiziona l'offerta di tutti i servizi *wholesale* di cui oggi si avvalgono gli OAO essendo tutti basati sul ricorso alla rete secondaria di TIM, in particolare: i) complica l'applicazione della disciplina regolamentare della disaggregazione e della migrazione, per l'incremento del numero dei soggetti coinvolti con i quali devono trattare gli OAO, rendendola meno efficace; ii) rende ulteriormente farraginosi i processi di *delivery* e *assurance*; iii) rende necessaria la ridefinizione di tutti i processi e la verifica del nuovo rapporto contrattuale interno tra TIM e FiberCop per realizzare una piena *equivalence*; iv) incrementa i rischi di violazione dei dati trattati per conto degli OAO; v) può cagionare un probabile

aumento dei prezzi dei servizi *wholesale* che restano in capo a TIM, in ragione della moltiplicazione dei passaggi nella catena produttiva; vi) può realizzare – mediante il “*one stop shop*” – un pieno coordinamento tra TIM e FiberCop ed una commistione di personale, di ordini, di finalità industriali, di dati sensibili degli OAO, innescando dinamiche anti-competitive.

- c. Assenza nel documento sottoposto a consultazione pubblica di riferimenti relativi alle implicazioni del Progetto nel mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa, che include un servizio *wholesale* che insiste anche sull’infrastruttura di rete secondaria oggetto della separazione ed in cui TIM ha SMP. Un operatore ritiene quindi essenziale che l’Autorità chiarisca esplicitamente che TIM continuerà a vendere tutti i servizi previsti sia dalla delibera n. 348/19/CONS sia dalla delibera n. 333/20/CONS, e che la stessa Autorità avvii contestualmente una consultazione pubblica finalizzata ad analizzare anche gli impatti del progetto in discussione nella fornitura di tutti i prodotti inclusi nel mercato 4 e disciplinati dalla delibera 333/20/CONS.
- d. Significativi elementi anti-competitivi presenti nel Progetto, per i mercati in esame e per i relativi servizi accessori (*delivery* ed *assurance*).

Un operatore osserva che il nuovo progetto di separazione non avrebbe alcun impatto sulla definizione merceologica dei mercati rilevanti, mentre avrebbe impatto sulla definizione geografica degli stessi e sul relativo grado di concorrenza e che, in ogni caso - come già avvenuto per i precedenti progetti presentati da TIM - potrebbe avere impatti sulla regolamentazione vigente solo quando diventerà pienamente operativo ossia quando sarà in grado di avere effetti sul mercato.

Due operatori ravvisano anche sulla fornitura delle prestazioni accessorie un forte rischio di compressione delle dinamiche competitive derivante dal Progetto, secondo cui TIM diventerà una “super impresa di rete” verso la quale FiberCop sarebbe legata da un rapporto “esclusivo” e sulla base di un rapporto contrattuale tra le parti ad oggi ignoto al mercato. In tal senso alcuni operatori ribadiscono il quadro di strettissima integrazione funzionale e tecnica che si delinea tra le due società con la presenza di scambi infragruppo (tra TIM e FiberCop) a livello di fornitura di servizi di rete in cui TIM svolge un ruolo che va ben oltre quello di un’impresa di rete o *System*. Un Operatore osserva che essendo TIM l’unico fornitore di tutte le attività di *provisioning* e di *assurance*, la capacità di definizione e negoziazione degli SLA di FiberCop con gli operatori - anche in ottica di evoluzione dei servizi - dipende dalla volontà di TIM di assecondare tale richiesta, rilevando che la costituzione di FiberCop non modifica in alcun modo, né rende più flessibili, le condizioni di erogazione dei servizi regolamentati da parte di TIM, sia perché gli stessi restano nella piena potestà di TIM stessa, sia perché non prevede alcuna modifica nei processi e negli SLA che garantiscono la corretta esecuzione degli stessi.

L’operatore non condivide l’affermazione dell’Autorità riportata nella delibera di consultazione pubblica, secondo cui l’offerta di servizi infrastrutturali in fibra da parte di FiberCop consentirebbe ad operatori già infrastrutturati in rete primaria di competere con maggiore autonomia (§64 dell’Allegato B), in quanto tale conclusione

non tiene conto né dell'assenza di altri soggetti infrastrutturati al di fuori delle città Flash Fiber né dell'esistenza degli accordi conclusi, contestualmente alla creazione di FiberCop, con Fastweb e Tiscali per l'utilizzo della rete primaria di TIM che l'AGCM nel provvedimento di avvio dell'istruttoria I850 valuta - *prima facie* - come un ostacolo alla concorrenza infrastrutturale.

- e. Riduzione del novero degli operatori concorrenti sui mercati dei servizi di accesso all'ingrosso. Alcuni operatori specificano che l'impatto negativo del Progetto sarebbe di tipo strutturale, in quanto vi sarebbe un'immediata riduzione dei soggetti attivi sul mercato *wholesale* (a seguito del conferimento in FiberCop di Flash Fiber) con conseguente riduzione della concorrenza infrastrutturale che richiederebbe un immediato e necessario ripensamento innanzitutto della segmentazione geografica ad oggi vigente ai sensi della delibera n. 348/19/CONS. Gli operatori ritengono dunque che la partecipazione di Fastweb in FiberCop potrebbe ridurre significativamente l'incentivo di Fastweb a competere in maniera aggressiva sul mercato *wholesale*, dove si troverebbe in diretta concorrenza con FiberCop. Visti tali impatti sulla concorrenzialità del mercato dell'accesso, secondo un operatore, la presente consultazione preliminare dovrà essere integrata con le considerazioni svolte dall'AGCM nel procedimento.

In particolare, alcuni operatori pongono l'accento su una serie di possibili criticità concorrenziali, descritte AGCM nell'atto di avvio dell'istruttoria I850, che potrebbero scaturire dagli accordi che regolano la costituzione e il funzionamento di FiberCop e dagli accordi di fornitura con Fastweb e Tiscali, ossia il rischio di: i) disincentivare Fastweb dall'investire sull'infrastrutturazione della rete primaria; ii) ridurre la concorrenza nell'erogazione di servizi attivi (VULA e Bitstream NGA), tema che, secondo un operatore, potrebbe invece essere limitato se lo sviluppo della rete fosse principalmente indirizzato alle aree grigie o dove in ogni caso non sono presenti reti in fibra; iii) disincentivare la concorrenza, nel mercato dei servizi al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga ed una concorrenza dinamica basata sul miglioramento e l'innovazione dei servizi erogati, iv) determinare un impatto su alcuni impegni approvati dall'AGCM per la costituzione di Flash Fiber³.

Analogamente, un operatore ritenendo che il Progetto si inserisca nella più ampia iniziativa della costituzione di un'unica società infrastrutturale nazionale, ed osservando come l'entrata di Open Fiber nel mercato *wholesale* abbia innescato dinamiche concorrenziali nel mercato e dato un impulso notevole alla diffusione della fibra ottica nel nostro Paese, ritiene che il progetto FiberCop sembra avviare un processo che porterà alla restrizione del mercato, con il rischio concreto di

³ Impegno n. 4 circa lo scioglimento Flash Fiber (FF) nel 2035 – il conferimento permanente di FF in FiberCop potrebbe determinare un legame strutturale tra TIM e Fastweb con un coordinamento tra le due società nei mercati al dettaglio e all'ingrosso e riduzione della autonomia di Fastweb.

Impegno n. 5 circa la limitazione quantitativa dell'obbligo delle parti di attivare linee Flash Fiber – in virtù dei minimi garantiti presenti nel contratto tra Fastweb e TIM-FiberCop, nonché della circostanza che, almeno nel periodo iniziale ampia parte delle linee in fibra di FiberCop saranno costituite dalle linee Flash Fiber, tale previsione potrebbe comportare l'obbligo di acquisto di un numero di linee di Flash Fiber superiore a quello previsto nel business plan della stessa.

determinare distorsioni competitive e impatti non positivi sulla dinamica degli investimenti. Pertanto, secondo l'operatore, l'Autorità sarà chiamata ad assicurare la definizione di un quadro regolamentare rinforzato che elimini *ab origine* i pregiudizi associati generalmente ai sistemi monopolistici.

- f. Persistenza dell'integrazione verticale di TIM. Secondo alcuni operatori, anche a valle della realizzazione del progetto di separazione, TIM continuerà a mantenere la propria natura di operatore integrato verticalmente, congiuntamente ad una elevata quota di mercato sia a livello *wholesale* che *retail* e permarrà, quindi, in capo a TIM l'incentivo e la capacità di favorire le sue società, attive sia nei mercati all'ingrosso sia nei mercati al dettaglio di accesso alla rete fissa. In maggior dettaglio un operatore sottolinea che TIM continuerà ad operare al contempo sia sul mercato al dettaglio sia su quello all'ingrosso (attraverso TIM *Wholesale* e FiberCop); quindi, da un lato continuerà a vendere agli OAO servizi quali il VULA FTTH/FTTC e lo SLU (utilizzando *input* forniti da FiberCop) e, dall'altro, venderà servizi a FiberCop per la fornitura da parte di quest'ultima di servizi nel mercato all'ingrosso agli OAO, quali il *full-GPON* realizzato utilizzando come *input* l'accesso alla rete primaria in fibra ottica fornito da TIM *Wholesale*. Inoltre, l'operatore evidenzia che le due società TIM, pur costituendo entità giuridiche distinte, faranno parte del medesimo gruppo societario e, dunque, perseguiranno interessi economici necessariamente coincidenti ed allineati. L'operatore osserva altresì che:

- TIM sarà il fornitore esclusivo di FiberCop per la costruzione e la manutenzione delle reti, nonché per le attività di *provisioning* ed *assurance*;
- è prevista la possibilità di rivendita da parte di TIM agli OAO di servizi *wholesale* per conto di FiberCop;
- TIM offrirà a FiberCop ulteriori servizi, tra cui servizi amministrativi (il cui contenuto non è specificato nel Progetto di separazione) e servizi IT non inerenti esclusivamente alle attività di *business* di FiberCop;
- TIM, mantenendo la proprietà dei *cabinet* in rame, potrà influenzare strategicamente la pianificazione e localizzazione degli investimenti in fibra ottica di FiberCop, così come i processi di *decommissioning* del rame secondo una logica integrata con gli interessi anche della propria divisione *retail*.

Per tale ragione, secondo alcuni operatori, il Progetto non può consentire la rimozione degli obblighi regolamentari in capo a TIM previsti dagli artt. 46- 50 del Codice. Essi ritengono che tali obblighi vadano estesi alla società FiberCop e che ulteriori interventi regolamentari siano necessari onde evitare che la presenza di scambi infragruppo (tra TIM e FiberCop) si traduca in un impatto negativo sulle condizioni competitive nei mercati in esame, ovvero sul benessere dei consumatori.

- g. Assenza nel Progetto di indicazioni chiare circa le condizioni di fornitura dei servizi di accesso da parte di FiberCop a TIM e ai concorrenti, e per quale durata, vista anche l'assenza di impegni di cui all'art. 78, comma 1, CCEE relativi alle condizioni di fornitura dei prodotti realizzati con la rete oggetto di separazione. A tal riguardo un operatore evidenzia come il Progetto non offra alcuna indicazione su impegni da parte di FiberCop riguardo la parità di trattamento garantita a tutti gli operatori, ivi

inclusa TIM, nonché alcun dettaglio tecnico riguardo la modalità attraverso le quali FiberCop mira a garantire “*equal access*” al servizio *full-GPON* agli operatori alternativi (es., numero di *splitter* riservati agli OAO e a TIM all’interno del *Cabinet Ripartilinea Ottico*).

- h. Basso livello di autonomia di FiberCop in termini di strategie di investimenti e processo direzionale, in quanto l’assetto societario di FiberCop e la relativa *governance* garantiscono il suo pieno controllo da parte di TIM.
- i. Natura sostanzialmente finanziaria del Progetto. Il Progetto non sembra realizzare una reale separazione della rete, nella misura in cui TIM mantiene il controllo di FiberCop, alla quale sono semplicemente trasferiti alcuni *asset*, e l’autonomia della nuova società appare fortemente limitata dai vincoli di esclusiva in favore di TIM (per la costruzione e la manutenzione della rete).
- j. Indeterminatezza dei piani (aree di sviluppo della nuova rete e di coinvestimento) e delle risorse economiche ed umane assegnati al Progetto, che rappresentano ulteriori elementi di incertezza per il mercato, con rischio che, al contempo, sia vanificato l’intervento pubblico nelle aree grigie, ove ci fosse una sovrapposizione o il mancato rispetto dei piani presentati in sede di consultazione pubblica da TIM.
- k. Inevitabili ricadute negative, derivanti dalla sottoscrizione da parte di alcuni operatori di impegni vincolanti di coinvestimento, sugli investimenti di tutti gli altri operatori (non coinvestitori) che hanno investito negli ultimi venti anni seguendo il modello della c.d. *Ladder of investments*.

19. Per le criticità illustrate nei precedenti punti, la maggioranza degli operatori ritiene essenziale confermare il quadro regolamentare ad oggi vigente, considerando altresì necessaria una valutazione puntuale, trasparente e dettagliata dei contenuti specifici del contratto tra TIM e FiberCop per valutare un eventuale rafforzamento delle garanzie per tutti i soggetti che acquisteranno i servizi di accesso alla rete ed i relativi servizi accessori. Secondo un operatore il contratto di servizio tra TIM e FiberCop deve essere esaminato, valutato e posto a consultazione pubblica prima di una eventuale successiva approvazione da parte dell’Autorità.

20. In particolare, alcuni operatori ritengono sia necessario notificare quale operatore SMP anche FiberCop ed estendere anche a quest’ultima gli obblighi di accesso, trasparenza, contabilità dei costi, non discriminazione e controllo dei prezzi.

21. In tal senso, gli operatori considerano essenziale che le condizioni tecniche ed economiche del servizio passivo *full-GPON*, così come quelle del semi-GPON siano regolamentate dall’Autorità in coerenza con il modello di costo BU-LRIC di cui alla delibera n. 348/19/CONS. Inoltre, un operatore, ritiene che dovrebbero essere applicate riduzioni tariffarie rispetto al prezzo approvato per il 2021, considerando la struttura dei costi di FiberCop sul semi-GPON, come deducibili dall’offerta di coinvestimento, la nuova stima del WACC, l’eliminazione del *risk premium*, nonché l’obiettivo di stimolare l’efficienza produttiva.

22. Inoltre, tale operatore ritiene che siano necessari interventi regolamentari al fine di evitare che la presenza di scambi infragruppo (es. tra TIM e FiberCop) si traduca in un impatto negativo sulle condizioni competitive (sia *wholesale* che *retail*), mediante un “doppio conteggio” di fattori di costo quali i costi commerciali o altri fattori quali il WACC e prevedendo che TIM e FiberCop rendano trasparenti all’interno della propria contabilità regolatoria, e con evidenza separata, i costi, i ricavi ed i relativi volumi dei servizi all’ingrosso venduti agli OAO e quelli relativi ai servizi trasferiti tra TIM e FiberCop stessa, nonché che TIM continui a predisporre, all’interno della propria contabilità regolatoria, un’evidenza contabile separata relativa a TIM Wholesale in linea con i criteri definiti dalla delibera n. 348/19/CONS (articolo 11b).

23. Con riferimento, inoltre, ai servizi che saranno forniti da FiberCop (agli OAO e a TIM) e da TIM a FiberCop, un operatore rileva come sia necessario che il servizio di accesso alla fibra ottica spenta in rete di accesso secondaria e primaria venga assicurato, non solo tramite la formula IRU (come oggi disponibili da OR di TIM), ma anche con una formula a canone mensile (il cosiddetto *unbundling* della fibra). Secondo l’operatore, tale canone dovrà avere un prezzo regolato ed orientato al costo, opportunamente e significativamente ridotto e distanziato rispetto al canone di accesso dei servizi attivi VULA e Bitstream NGA FTTH per mantenere un adeguato stimolo ed incentivo per gli OAO alla risalita della scala degli investimenti. Inoltre, l’operatore ritiene opportuno prevedere, anche per i servizi *full*-GPON e semi-GPON, la possibilità per TIM e/o FiberCop di proporre offerte caratterizzate da prezzi *wholesale* nazionali inferiori a quelli regolati sulla base di contratti di periodo e sconti a volume, trasparentemente offerti al mercato e preventivamente valutati dall’Autorità.

24. Secondo un operatore, le procedure vigenti di trasferimento di utenza su rete fissa (di cui alle delibere 274/07/CONS, 611/13/CONS, 35/10/CIR e s.m.i., 82/19/CIR e s.m.i.) non devono essere modificate in nessun modo e nessun impatto né economico (nessun aumento di prezzo) né gestionale (incluse tempistiche e SLA) deve ricadere sugli OAO. Ad avviso dell’operatore, la comparsa del nuovo soggetto FiberCop nelle catene di *provisioning* e di *assurance* rende, almeno per il momento, indefiniti i compiti e i ruoli che saranno di competenza di FiberCop e di TIM nella fornitura dei servizi di accesso, in cui entrambi concorreranno. L’operatore ritiene necessario che l’OAO continui ad interfacciarsi con TIM esattamente nelle stesse modalità ed ai costi attualmente vigenti, quindi senza nessuna introduzione di ulteriori oneri e voci di costo conseguenti alla costituzione di FiberCop.

25. Circa i meccanismi di garanzia di SLA e penali, un operatore ritiene che dovrebbe essere chiarito che TIM è e resterà l’unico interlocutore e responsabile degli SLA e dell’onere del riconoscimento delle eventuali penali per la fornitura dell’intera offerta di servizi verso l’OAO (che insistono anche sulla rete di FiberCop). Dovranno inoltre essere definiti chiaramente ruoli, responsabilità, perimetri, sanzioni a TIM e FiberCop e ristori verso gli OAO dovuti a problemi ed inefficienze causate, oggi ed in futuro, da tale operazione.

26. Con specifico riferimento alla clientela *business*, un operatore ritiene opportune le seguenti misure regolamentari: i) revisione, sia in termini di entità dei prezzi

che della struttura dell'offerta, dell'Offerta di Riferimento di TIM “*Terminating Ethernet*”; ii) ripristino nei calcoli di replicabilità delle offerte “*Terminating Ethernet*”; iii) introduzione di un'offerta in *Equivalence of Input* per il mercato *business* (*Terminating Ethernet*); iv) ripristino degli obblighi regolamentari del servizio “*fibra end to end*” di TIM e divieto di vendita del servizio di vendita fibra PtoP da FiberCop a condizioni non regolate.

27. In merito alla fornitura dei servizi *business* di fascia alta, un operatore chiede all'Autorità un chiarimento sul punto 36 dell'allegato B alla delibera n. 637/20/CONS dove si prevede che, per i servizi *business* di fascia alta, TIM *Retail* si potrà avvalere, per le componenti di accesso, dei servizi passivi venduti da FiberCop (es: cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori. In particolare, secondo l'operatore occorre chiarire se questa infrastruttura passiva, che rilega in fibra i clienti *business* di TIM *Retail*, passerà in FiberCop (come sembrerebbe dal punto 36) - e verrà offerta come fibra spenta agli OAO per rilegare quei clienti, ove da essi acquisiti – oppure resterà in TIM.

28. Alcuni operatori sottolineano l'importanza di assicurare che il Progetto sia ad impatto zero sugli operatori anche in termini sistemistici, evidenziando, in particolare, la necessità che TIM e FiberCop garantiscano un'interfaccia unica verso gli OAO - con i medesimi sistemi/processi e servizi, assicurando le necessarie misure di riservatezza nella gestione dei dati relativi agli OAO.

29. In relazione alla natura del Progetto ed alla sua idoneità a qualificarsi come una vera “*separazione della rete*”, secondo un operatore appare significativo il mancato esperimento dell'*iter* approvativo dell'operazione in sede europea ai sensi del diritto della concorrenza, osservando che la Commissione europea non ha ricevuto una notifica dell'operazione da parte dei soggetti coinvolti, né ha inteso svolgere d'ufficio una valutazione dell'operazione in base alle norme in materia di “*concentrazioni*”, in quanto FiberCop, a detta della DG *Competition*, manca del requisito della “*full functionality*” necessario perché si possa parlare di una “*combined entity*” suscettibile di costituire un'impresa realmente autonoma. Il Progetto, secondo l'operatore, mantiene in piedi un sostanziale “*asservimento*” di FiberCop rispetto alla società che ne ha determinato l'istituzione (TIM) in misura tale da rendere la stessa FiberCop sprovvista di una piena funzionalità autonoma sul versante operativo. In tal senso, un operatore considera il progetto proposto palesemente distante dagli obiettivi strategici – di mercato – che dovrebbero essere considerati e perseguiti dal regolatore, in quanto TIM rimane il soggetto titolare della progettazione, costruzione e manutenzione della nuova rete in fibra; pertanto, l'operatore ritiene che il progetto andrebbe in tutto rigettato.

30. D'altro canto, due operatori valutano positivamente - per le ragioni di seguito illustrate - il Progetto e contemporaneamente l'iniziativa del co-investimento, che consente a terzi la possibilità di partecipare in forme diverse al piano di digitalizzazione del Paese. Tali operatori evidenziano tuttavia la necessità di non apportare modifiche agli obblighi attualmente vigenti ai sensi della delibera n. 348/19/CONS, in quanto permarranno i rischi di pratiche anticoncorrenziali attuabili da TIM in caso di allargimento degli obblighi regolamentari.

31. I due operatori, in primo luogo, sottolineano che il Progetto, a differenza del precedente (notificato nel mese di marzo 2018), prevede sin dalla sua costituzione la partecipazione di azionisti diversi da TIM nonché la possibilità che altri operatori interessati vi partecipino in fasi temporali successive; essi osservano infatti che la partecipazione di una pluralità di operatori/investitori può comportare dei vantaggi sotto il profilo concorrenziale, riducendo i rischi di comportamenti discriminatori, e che la partecipazione di soggetti diversi alla compagine azionaria di FiberCop rende più affidabile il Progetto, in quanto TIM si assume verso gli investitori impegni precisi in termini di *rollout* della rete FTTH.

32. Inoltre, secondo un operatore, ulteriori guadagni di efficienza sono conseguibili in termini di riduzione del livello di incertezza sulla domanda, del rischio di sostenimento dei piani di investimento che comportano per la gran parte costi fissi e irrecuperabili, nonché in termini di condivisione dei costi comuni, con conseguente riduzione del costo di realizzazione rispetto allo sviluppo di reti diverse non coordinate. Inoltre, l'operatore afferma che il progetto è in grado di favorire uno sviluppo dell'infrastruttura VHCN più esteso sul territorio nazionale di quanto sarebbe possibile ottenere attraverso piani di investimento individuali dei singoli investitori ed evitando inutili duplicazioni di infrastrutture, in linea con gli obiettivi della *Gigabit Society*.

33. I due operatori rilevano inoltre che la proposta di separazione notificata comporta un miglioramento in termini di trasparenza degli scambi economici e di possibilità di verifica del rispetto da parte dell'*incumbent* degli obblighi di non discriminazione tenuto conto che, in luogo degli attuali *transfer charge*, TIM dovrà rendicontare gli effettivi flussi di fatturazione verso FiberCop. L'incremento della trasparenza degli scambi economici tra FiberCop e TIM potrebbe consentire di accelerare le negoziazioni tra quest'ultima ed i richiedenti accesso, di limitare le controversie e di garantire maggiormente la non discriminazione nella fornitura dei servizi.

34. Un operatore evidenzia che la separazione della rete d'accesso, da un lato, consentirà agli operatori di acquistare servizi passivi, ovvero fibra spenta (Gpon, semi-Gpon, singole tratte terminali), da FiberCop alle stesse condizioni a cui l'acquisto TIM e offrire i propri servizi *wholesale* attivi in concorrenza con TIM; dall'altro, darà modo agli operatori *retail* di acquistare i servizi attivi da TIM *Wholesale*, continuando a utilizzare sistemi e processi attualmente in essere, nel rispetto dei principi di parità di trattamento previsti dalla delibera n. 652/16/CONS. Questa circostanza, secondo l'operatore, è particolarmente importante poiché, dal punto di vista operativo e gestionale, non è necessario alcun tipo di modifica all'attuale catena dei processi di *provisioning* ed *assurance*, mentre dal punto di vista competitivo, è essenziale la permanenza del quadro regolamentare esistente, dato il sussistere dell'integrazione verticale di TIM.

35. Con riferimento alla definizione del mercato rilevante e alla connessa valutazione del significativo potere di mercato, nonostante la separazione della rete di accesso, secondo uno dei due operatori non vi sarebbero cambiamenti atti a giustificare la sussistenza di un diverso grado di sostituibilità tra prodotti e servizi.

36. Inoltre, nonostante le suddette ricadute positive del Progetto, un operatore concorda con gli altri operatori che il livello di autonomia di FiberCop da TIM, rispetto

alle strategie di investimento, rimane in ogni caso limitato dal momento che TIM detiene la maggioranza delle azioni. Dunque, secondo tale operatore, pur potendosi apprezzare i benefici prospettici in termini del rispetto degli obblighi di non discriminazione, allo stato la separazione legale della rete di accesso di TIM non è sufficiente ad apportare modifiche alla definizione dell'attuale regolamentazione, sia con riferimento alla dimensione merceologica che alla dimensione geografica dei mercati definiti con delibera 348/19/CONS.

37. Tale rispondente rileva infatti che, da un lato, la presenza di operatori e investitori diversi da TIM nel capitale di FiberCop e il loro peso nella gestione societaria può senz'altro contribuire ad attenuare i rischi anticoncorrenziali attuabili mediante alcune forme di discriminazione non dipendenti dal prezzo (es. assenza di trasparenza degli scambi tra divisione *wholesale* e *retail* di TIM). Tuttavia, dall'altro lato, l'operatore osserva che ciò non attenua i rischi di pratiche anticoncorrenziali attuabili da TIM in caso di alleggerimento degli obblighi regolamentari, tramite forme di discriminazione (sia dipendenti che non dipendenti dal prezzo), oppure tramite il rifiuto di concedere l'accesso agli operatori concorrenti (in quanto nel progetto notificato non mutano in capo a TIM gli incentivi a favorire le proprie divisioni interne), o ancora tramite pratiche di compressione dei margini per la presenza dell'*incumbent* nei mercati sia all'ingrosso che al dettaglio. Un operatore, pur osservando che il Progetto sia nettamente preferibile rispetto a quello precedente del 2018, per quanto appena illustrato, ritiene che siano possibili ulteriori miglioramenti soprattutto sotto il profilo della *governance* che, a seguito di auspicabili nuovi ingressi nella compagine azionaria, potrà essere rafforzata. Secondo l'operatore infatti l'ingresso di ulteriori investitori, eventualmente anche pubblici, riducendo la quota di TIM, renderebbe la strategia di FiberCop sempre più autonoma e indipendente dalla stessa TIM e consentirebbe un più incisivo controllo sul rispetto sia degli impegni di *rollout* sia dell'obbligo di parità di trattamento verso tutti i soggetti coinvolti.

38. Infine, un altro rispondente afferma che le caratteristiche tecniche e gli obiettivi del Progetto possono garantire un significativo impatto positivo sulla dinamica competitiva dei mercati dell'accesso di rete fissa. La Società evidenzia che Teemo Bidco, nell'ambito del Progetto, si occuperà di svolgere una costante e approfondita attività di verifica della corretta e puntuale attuazione del piano di sviluppo industriale di FiberCop. Il ruolo di Teemo Bidco nella realizzazione del Progetto rappresenta dunque una componente essenziale dell'operazione e può determinare un evidente miglioramento del contesto concorrenziale dei mercati. La Società ritiene che si possa raggiungere un significativo alleggerimento degli obblighi regolamentari nei mercati dell'accesso di rete fissa in ragione: (i) dell'interesse condiviso degli azionisti di FiberCop per la massimizzazione delle capacità tecnologiche delle VHCN, e quindi per un rapido sviluppo delle infrastrutture in fibra nelle aree nere e grigie; e (ii) della separazione societaria e azionaria tra TIM e FiberCop, che garantisce in modo strutturale l'attuazione dei principi di trasparenza e non discriminazione e delle potenzialità pro-competitive dei progetti di investimento riconosciute dal CCEE.

3 PERIMETRO DELLA SOCIETÀ FIBER COP

Domanda 2.a dell'allegato B alla delibera n. 637/20/CONS: Si chiede di fornire le proprie osservazioni in merito al perimetro della società FiberCop ed alla relativa idoneità ad assicurare un adeguato livello di separazione della rete di accesso di FiberCop dai restanti *asset* del gruppo di TIM.

39. Quasi tutti i rispondenti evidenziano la notevole restrizione del perimetro della rete oggetto della separazione rispetto alla misura organizzativa comunicata da TIM all'Autorità nel 2018 e, in particolare, stigmatizzano la frammentazione della rete secondaria in rame prevista. Gli operatori osservano infatti che il Progetto prevede il conferimento a FiberCop soltanto di una parte della sola rete secondaria (con esclusione dei *cabinet* in rame e con conseguente indisponibilità per FiberCop delle componenti tecniche necessarie a rilegare il rame della secondaria alla rete di un OAO), mentre la misura comunicata nel 2018 comprendeva anche l'intera rete primaria. Un operatore osserva che - a differenza degli altri casi europei di separazione legale - il progetto di TIM presenta una frammentazione della titolarità della rete di accesso che non è idonea a garantire un'adeguata separazione della rete di FiberCop dagli *asset* dell'*incumbent*. Tale operatore ritiene quindi che, con la struttura proposta da TIM, FiberCop non abbia sufficiente autonomia e capacità interna per sviluppare una propria strategia tecnica di rete e commerciale, atta a delineare e gestire l'erogazione operativa dei servizi nell'interesse di tutti i partner *wholesale* senza dipendere da TIM.

40. Secondo un operatore, tale scelta esclude che i concorrenti possano beneficiare della separazione per realizzare servizi FTTC senza dover necessariamente passare per TIM, con ciò vanificandone in radice la finalità di assegnare la rete di accesso ad una società separata dall'*incumbent* verticalmente integrato, con il quale gli OAO potrebbero negoziare senza dover ricorrere al fornitore concorrente. Gli operatori sottolineano quindi che il carattere fittizio della separazione proposta da TIM discende dal fatto che FiberCop dipenderà integralmente da TIM, sia a livello operativo (es. TIM sarà il fornitore esclusivo per il *roll-out* della rete) che di gestione e manutenzione della rete di accesso, nonché di complementarità nell'utilizzo degli *asset* necessari all'erogazione dei servizi di accesso, ivi inclusi i *cabinet* in rame.

41. Un operatore specifica infatti che, ad eccezione di alcuni servizi marginali (come, ad esempio, il segmento di terminazione in rame), il perimetro impiantistico non permette a FiberCop di fornire autonomamente alcun servizio tra quelli generalmente acquistati dagli operatori *retail*, determinando una serie di limitazioni alla fruizione dei servizi *wholesale* offerti da FiberCop, che devono essere sempre integrati da servizi di TIM. Ad esempio, con riferimento all'offerta di *full-GPON*, l'operatore evidenzia che la gestione da parte di TIM della disponibilità della fibra ottica in rete primaria ed il controllo del relativo prezzo determina a cascata la disponibilità e il prezzo del servizio *Full GPON* di FiberCop ed anche il servizio SLU prevede l'utilizzo del *cabinet* in rame di TIM, essendo fuori dal perimetro di FiberCop. Secondo tale operatore inoltre, TIM mediante il controllo di FiberCop ha altresì la possibilità di gestire lo sviluppo degli *asset*

di FiberCop, di controllarne prezzi e processi al fine di incentivare i servizi maggiormente fruiti dalla clientela di TIM *retail* e/o massimizzare i ricavi del Gruppo Telecom.

42. Analogamente, alcuni operatori, osservando che le due società - TIM e FiberCop - saranno fortemente collegate in quanto saranno reciprocamente fornitrici/acquirenti di *input* essenziali che poi rivenderanno a loro volta agli operatori, ritengono che questa commistione tra i servizi *wholesale* rischia, se non fortemente controllata, di tradursi in un peggioramento delle attuali condizioni di accesso con un potenziale aumento del costo dei servizi dovuto al “passaggio di commesse” da un operatore all’altro (di fatto sempre del gruppo TIM). Per tali ragioni, ad avviso degli operatori, il Progetto richiede una valutazione più severa di quella adottata per il precedente progetto e va escluso un allentamento della regolamentazione, soprattutto degli obblighi di controllo dei prezzi e di non discriminazione, in quanto non sono completamente annullate le possibilità di discriminazione nella qualità del servizio *wholesale* attraverso pratiche sia di compressione dei margini fra prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all’ingrosso sia di discriminazione delle condizioni tecnico/qualitative di fornitura (tempi di fornitura, tempi di ripristino e di disponibilità del servizi). Un operatore ritiene dunque che permangano sostanzialmente tutti i limiti già rilevati dall’Autorità con riguardo al precedente progetto di separazione (delibera n. 348/19/CONS).

43. Alcuni operatori evidenziano che il perimetro ristretto della rete separata produce come immediato effetto anche la limitazione dei prodotti *wholesale* offerti fin dall’inizio dall’unità separata (solo servizi passivi), e un potenziale e pericoloso (per la concorrenza) coordinamento interno tra TIM e FiberCop in merito anche agli aspetti di rivendita all’ingrosso. In particolare, tali operatori osservando che non è possibile ipotizzare che la generalità degli OAO possa avvalersi dell’accesso all’ingrosso passivo alla rete secondaria (semi-GPON) offerto da FiberCop, ritengono che il Progetto appaia finalizzato ad eliminare la concorrenza infrastrutturale da parte degli OAO che saranno costretti a competere esclusivamente su servizi attivi forniti da TIM (VULA e BS NGA). L’operatore evidenzia che anche il servizio di *full-GPON*, che costituirebbe l’unico servizio passivo di interesse per il mercato (qualora effettivamente disponibile), verrebbe offerto utilizzando la primaria di TIM.

44. Un operatore ritiene che, al fine di sostenere una concorrenza sostenibile nel lungo periodo, bisognerebbe assicurare ai vari *player* del mercato un più ampio spettro di servizi possibili in modo che questi possano differenziarsi, strutturandosi in base al loro grado di infrastrutturazione nel punto intermedio più vicino agli elementi della propria rete e ottimizzare i propri costi di infrastruttura.

45. Un operatore afferma che i numerosi casi in cui TIM è stata condannata per abuso di posizione dominante mediante condotte rese possibili dall’integrazione verticale dell’operatore dimostrano che l’unico rimedio a tali problematiche competitive sarebbe una reale ed efficace separazione tra rete e servizi, con l’inclusione della rete in una società separata (idealmente, anche soggetta a controllo diverso da TIM), che gestirebbe l’intera rete (ivi inclusa l’iniezione del segnale e/o l’illuminazione, senza alcuna esclusione) e che sarebbe sottoposta all’attuale regolamentazione (oggi in capo a TIM).

46. Alcuni operatori ritengono opportuno che l’Autorità specifichi chiaramente che tutte le misure attualmente vigenti inerenti alla disaggregazione dei servizi di *provisioning* e *assurance* ai sensi delle delibere nn. 321/17/CONS e 348/19/CONS, rimangano in essere anche successivamente all’implementazione della separazione, e che la procedura resti invariata e trasparente per gli operatori, stabilendo chiare sanzioni economiche a carico degli attori, in caso di inadempienza, ed i ristori verso gli OAO. Altri operatori rilevano che il ruolo di TIM appare ben più articolato e legato a FiberCop di quanto potrebbe essere un semplice *System*, poiché TIM possiede elementi di rete indispensabili alla fornitura dei servizi di interesse degli OAO e dipende da FiberCop per vendere i propri servizi agli OAO (che poggiano su rete posseduta da FiberCop). Per cui, secondo l’operatore, si avranno i seguenti principali impatti in termini competitivi: i) i *System* non possono competere con TIM verso FiberCop, ii) non sono chiari gli impatti sulla disaggregazione per i servizi regolamentati erogati agli OAO (processi di gestione, garanzie, altro), iii) non sono chiari eventuali impatti sulle procedure di migrazione clienti (sia relativamente ai servizi in rame o misto rame/fibra, sia con riferimento a quelli in fibra) e iv) non è chiarito che i prezzi delle Offerte di Riferimento di TIM - la quale acquirerà da FiberCop determinati servizi - non potranno aumentare.

47. Un operatore rileva inoltre come il numero di dipendenti che saranno trasferiti a FiberCop, ossia meno di 100 secondo la documentazione pubblicata da TIM, non sia adeguato a garantire un’operatività efficace e indipendente della stessa, né tantomeno a creare una cultura organizzativa autonoma e ben distinta da quella di TIM, tale da scongiurare conflitti di interesse all’interno di FiberCop. Sotto questo profilo, l’operatore osserva che il Progetto non fornisce alcune informazioni di dettaglio essenziali ai fini di un’analisi accurata, quali i criteri di individuazione del personale che, come rilevato nella proposta, sarà proveniente “*per la maggior parte, dalle funzioni operative di TIM*”, nonché i sistemi di *bonus* e incentivazione del personale che, in linea con le *best practices* europee, dovrebbero essere necessariamente separati e autonomi dalle *performances* di TIM.

48. Per le suddette considerazioni alcuni operatori ritengono opportuno rafforzare il quadro regolamentare vigente per garantire ai richiedenti l’accesso di poter competere in modo efficiente, efficace e non discriminatorio sviluppando servizi basati su prodotti fisici disaggregati, sia in rame che fibra (FTTH). Un operatore evidenzia la necessità di introdurre le seguenti due principali misure correttive: i) ogni porzione di servizio/*asset* ed ogni entità organizzativa/societaria coinvolta deve essere valutata “individualmente” ai fini regolamentari, ossia il contributo di ciascuna di queste unità deve essere considerato secondo rigidi criteri di orientamento al costo efficiente; ii) anche le relazioni economiche reciproche tra le varie unità devono essere valutate alla luce dei criteri di efficienza e, quindi, i “puri” costi transattivi interni dovrebbero essere esclusi dal computo dei costi recuperabili tramite le tariffe.

49. Infine, un operatore evidenzia la necessità di definire il perimetro delle attività e dei servizi in capo a FiberCop anche alla luce del ruolo che assumerà la società nell’ambito del progetto di rete unica nazionale. In sintesi, l’operatore ritiene auspicabile che il perimetro dei servizi che farebbe capo alla società della rete unica, rimanga inalterato, lasciandolo circoscritto ai soli servizi di connettività fissa, onde evitare

possibili alterazioni di dinamiche concorrenziali che già risultano efficienti nell'erogazione dei servizi *cloud*. L'operatore osserva, infatti, che la concorrenza tra i *provider* di servizi *cloud* risulta essere efficiente in Italia e l'eventuale definizione di un perimetro di attività a capo della società della rete unica, *step* successivo alla costituzione di FiberCop, che includa altri servizi (*cloud*, *edge computing*, *data center*, ecc.) oltre a quelli di connettività, rischierebbe di generare effetti distorsivi della concorrenza, ascrivibili a: i) un'eccessiva complessità di un progetto che, in quanto tale, rischia di diventare di difficile implementazione se esteso a numerosi ambiti di competenza; ii) alla legittimazione di uno *status* di *leadership* plurimercato, difficilmente inquadrabile anche sul fronte regolamentare; iii) alla difficoltà a garantire condizioni totalmente paritarie tra i soggetti partecipanti al progetto FiberCop/AccessCo e tutti gli altri soggetti che acquisiscono unicamente servizi dalla NewCo.

50. Differentemente da quanto illustrato in precedenza, un operatore afferma che il perimetro di rete d'accesso da separare - limitato alla rete secondaria sia in fibra che in rame - appare adeguato alle esigenze del mercato e coerente con il progetto di co-investimento di TIM che dovrà essere sottoposto all'Autorità ai sensi dell'art. 76 del CCEE. Secondo tale operatore, isolare la parte della rete che costituisce il vero *bottleneck*, garantirà a tutti gli altri operatori parità di accesso agli elementi di rete necessari a realizzare servizi di connettività su fibra da offrire in concorrenza con TIM, stimolando di conseguenza la competizione sia nel mercato *wholesale* dei servizi attivi che nel mercato *retail*. In particolare, la possibilità di disporre dei servizi di semi-GPON e *full*-GPON offerti da FiberCop consentirà agli operatori che intendono infrastrutturarsi, acquistando servizi passivi, di disporre di un affidabile interlocutore.

51. Un rispondente fa presente che il servizio di accesso alle semi-GPON diviene fondamentale per realizzare tutti i servizi di accesso *wholesale* FTTH, attivi e passivi, quali il *full*-GPON, il VULA FTTH e il Bitstream FTTH che possono essere combinati da qualsiasi richiedente sulla base della propria esistente architettura di rete e con un ampiezza e granularità di apparati e di servizi *wholesale* tale da soddisfare le diverse esigenze degli operatori in termini di copertura geografica, capillarità, costi, quote di mercato e propensione agli investimenti.

52. Tale Società ritiene che la separazione tra la rete secondaria di accesso di FiberCop e le restanti infrastrutture di TIM sia strutturalmente garantita, in considerazione della natura innovativa della rete VHC punto-punto che verrà realizzata da FiberCop e del ruolo centrale del semi-GPON, come elemento costitutivo tecnologico per le ulteriori offerte passive e attive che potranno essere costruite da FiberCop, da TIM, così come da altri operatori che si approvvigioneranno delle risorse passive da FiberCop. Tale separazione tecnologica potrà, secondo tale società, essere ancora più facilmente vigilata dall'Autorità grazie alla prevista separazione societaria, che comporterà l'adozione di ulteriori strumenti, ad esempio contrattuali, atti a regolare la natura e la qualità dei servizi offerti tra tutti gli operatori coinvolti, inclusa TIM.

4 ASSETTO SOCIETARIO DI FIBERCOPI E RELATIVA GOVERNANCE

Domanda 2.b dell'allegato B alla delibera n. 637/20/CONS: Si chiede di fornire le proprie osservazioni in merito all'assetto societario di FiberCop ed alla relativa governance; in particolare si chiede di evidenziare se il Progetto - che prevede la partecipazione nella compagine sociale di soggetti terzi rispetto a TIM - possa garantire un sufficiente livello di autonomia di FiberCop in termini di strategie di investimento e processo decisionale in attività di modernizzazione e sviluppo della rete di accesso.

53. La maggior parte dei rispondenti ritiene che dal Progetto emerga un basso livello di autonomia di FiberCop in termini di strategie di investimenti e processo direzionale, in ragione dell'assetto societario di FiberCop e della relativa *governance*, che ne determinano il pieno controllo da parte di TIM. In tal senso, un operatore ritiene che la proposta di TIM non meriti una valutazione sostanzialmente diversa rispetto a quella accordata al progetto NetCo (100% TIM) nell'ultima analisi di mercato, osservando che in entrambi i casi (NetCo e FiberCop), TIM è parimenti in grado di determinare in maniera autonoma le strategie della Società nonché la sua gestione ordinaria. Al riguardo, l'operatore evidenzia che TIM ha già definito in maniera unilaterale il perimetro societario, la *mission*, la *governance* ed il modello di interazione di FiberCop con la controllante, con ciò determinando *ab origine* non solo l'impronta iniziale di FiberCop ma anche il suo percorso futuro.

54. Un operatore osserva, in particolare, che il CdA di FiberCop è composto a maggioranza da membri designati da TIM e decide a maggioranza semplice per tutta la gestione (salvo in alcune materie che richiederanno una maggioranza qualificata, non specificate), evidenziando che, come dichiarato da TIM *“avrà piena e completa discrezione nella gestione e nel controllo di FiberCop, prenderà tutte le decisioni relative al business di FiberCop e intraprenderà tutte le azioni che riterrà necessarie o appropriate per raggiungere gli obiettivi della Società”* e che, pertanto, non vi sarà alcuna divergenza di interessi dalla controllante. L'operatore afferma inoltre che non sono noti i termini del patto parasociale che stabilirà i principi di *governance* applicabili, in cui sembrerebbe che Fastweb non avrà peso.

55. Analogamente, un altro operatore - oltre ad evidenziare che TIM manterrà il controllo sulla gestione ordinaria e straordinaria di FiberCop e, dunque, sulle strategie di investimento di quest'ultima nello sviluppo delle infrastrutture e delle reti ad altissima velocità - sottolinea che non ci sono garanzie di indipendenza della società da un punto di vista finanziario (per quanto concerne la definizione dei *capex* di rete e delle relative fonti di finanziamento) osservando come il fabbisogno destinato agli investimenti di FiberCop sia soggetto all'andamento economico e finanziario del Gruppo TIM.

56. Alcuni operatori rilevano che il documento oggetto di consultazione è carente in merito ad alcuni dettagli rilevanti dell'organizzazione di FiberCop e che, quindi, non si hanno elementi sufficienti per valutarne l'autonomia in termini di strategia di investimento e di capacità degli eventuali co-investitori di incidere sulle scelte di modernizzazione e

sviluppo della rete. Secondo un operatore non è chiaro: a) se FiberCop e TIM utilizzeranno o meno marchi e segni distintivi differenti; b) se le due società utilizzeranno o meno spazi fisici differenti, principalmente, per gli uffici del rispettivo personale e per l'alloggiamento dei rispettivi apparati; c) quali sono le materie su cui il consiglio di amministrazione deciderà a maggioranza qualificata. Secondo un altro operatore inoltre sarebbe: i) necessario avere ulteriori dettagli circa il *business model* e gli obiettivi industriali di FiberCop in quanto e distinti e legalmente separati da quelli di TIM; ii) utile conoscere gli amministratori di FiberCop e le regole che presiedono la loro nomina; (iii) necessario avere informazioni circa eventuali patti parasociali e dotazione di capitale umano di FiberCop che potrebbero avere ricadute negative sui servizi offerti. Al riguardo l'operatore osserva che non ci sono garanzie che il personale FiberCop sia veramente indipendente da TIM e che possa garantire piena autonomia alla gestione economico e finanziaria della nuova società, ravvisando al contrario un totale coordinamento interno, una dipendenza decisionale e funzionale da TIM, anche in relazione alle mansioni individuate per i *manager*. Tale operatore sottolinea altresì l'opportunità di chiarire il ruolo di TIM come principale cliente di FiberCop, che se rappresentasse una parte rilevante del fatturato di FiberCop, già solo come cliente potrebbe significativamente influenzare le politiche di FiberCop medesima.

57. Un operatore – oltre a rilevare come TIM abbia il pieno controllo di FiberCop – osserva che l'offerta di coinvestimento pubblicata da TIM non prevede una concreta possibilità di partecipare al capitale di FiberCop (senza garanzie per i co-investitori di nominare consiglieri e manager), e che, in aggiunta agli evidenti vincoli presenti, non prevede per il co-invitore la possibilità di indirizzare direttamente il piano di sviluppo della nuova rete ma prevede, sin dall'avvio del Progetto, il ruolo di *System* unico ed esclusivo giocato da TIM. Secondo gli operatori, non è quindi ipotizzabile, allo stato, alcun alleggerimento degli obblighi regolamentari, non solo in capo a TIM, ma anche alla futura FiberCop.

58. Un operatore rileva che l'Autorità dovrebbe chiarire se l'accordo con TIM è stato sottoscritto da KKR *Infrastructure* o da Teemo Bidco e chiarire anche l'esatta funzione di Teemo Bidco e in cosa consista la natura del suo impegno finanziario attuale su una rete preesistente in rame, nonché se è previsto l'impiego di capitali anche per futuri investimenti in fibra ottica. Secondo tale operatore solo così sarà possibile valutare in che misura la presenza di Teemo Bidco (tra gli altri) possa garantire un sufficiente livello di autonomia di FiberCop in termini di strategie di investimento e processo decisionale in attività di modernizzazione e sviluppo della attuale rete di accesso. L'operatore trova irrilevante a tal fine che sia data a Teemo Bidco la facoltà di nomina del CFO di FiberCop e che concorra alla nomina di un *Antitrust Officer*.

59. Contrariamente a quanto rappresentato precedentemente, un operatore ritiene che il progetto notificato sia idoneo ad assicurare un'effettiva separazione legale della rete di accesso in quanto la quota azionaria in FiberCop dei soci diversi da TIM è in grado di esercitare un'influenza nelle decisioni strategiche della nuova società e creare un certo grado di separazione tra gli incentivi di TIM e FiberCop. Conseguentemente, il modello di *governance* adottato dalla società, secondo l'operatore, garantisce un certo grado di autonomia di FiberCop poiché nel Consiglio di Amministrazione sono presenti 4 amministratori nominati da Teemo Bidco e Fastweb, oltre che un amministratore

indipendente nominato da TIM. Tuttavia, l'operatore sottolinea come il livello di autonomia di FiberCop da TIM nelle strategie di investimento rimanga non adeguato in quanto il controllo effettivo della nuova società continuerà ad essere esercitato da TIM che deterrà più del 50% delle partecipazioni in FiberCop.

60. Analogamente, un altro operatore ritiene che la partecipazione al progetto di TIM di altri soggetti con indubbe capacità di investimento e, in alcuni casi, concorrenti nel mercato *retail*, è sicuramente una novità positiva rispetto alla precedente proposta del 2018 che vedeva TIM controllare la società separata al 100%. La presenza di operatori alternativi come anche di puri investitori è un elemento che conferisce maggiore affidabilità al progetto e maggiori opportunità di controllo sul rispetto degli impegni TIM di copertura del territorio con rete in fibra ottica. Inoltre, l'operatore ritiene che Fastweb, grazie alla partecipazione in FiberCop, possa rafforzare la propria capacità competitiva nel mercato *wholesale*.

61. Tale operatore afferma tuttavia che, da un punto di vista societario, sarebbe utile che anche altri investitori partecipino al progetto con investimenti diretti, in modo da limitare la quota di TIM che rimane ancora molto elevata. Nelle more di una partecipazione "allargata", in considerazione del permanere dell'integrazione verticale, è fondamentale, secondo l'operatore, da un lato, mantenere il regime regolamentare vigente al fine di assicurare agli OAO il rispetto del principio di parità di trattamento; dall'altro, rafforzare il sistema di *governance* per incrementare per quanto possibile l'autonomia di FiberCop e garantire che le sue scelte vengano fatte nell'interesse del mercato nella sua interezza e non esclusivamente di TIM. Al fine di limitare il potere di controllo di TIM, tale operatore sostiene che si potrebbe pensare ad esempio di: *i.* aumentare il numero di membri indipendenti presenti nel consiglio di amministrazione della società che controbilancino il potere dei membri nominati da TIM; *ii.* creare un comitato di controllo che abbia il compito di verificare che i piani dell'azienda siano definiti in linea con gli obiettivi di digitalizzazione del Paese e che il principio di non discriminazione sia rigorosamente rispettato; *iii.* definire obiettivi e incentivi per i dipendenti di FiberCop che siano specificamente mirati a migliorare la situazione competitiva del mercato; *iv.* definire Codici di Condotta per i dipendenti di FiberCop e di TIM ed affidare a membri indipendenti del Consiglio il compito di verificare il puntuale rispetto degli stessi; *v.* prevedere che il c.d. ARCO (*Antitrust and Regulatory Chief Officer*) venga individuato in un professionista di riconosciuta indipendenza e terzietà e, per l'effetto, venga nominato da un soggetto diverso dalla stessa TIM; *vi.* prevedere misure atte a garantire che non ci siano, anche solo potenzialmente, scambi illeciti di dati personali tra TIM, quale operatore verticalmente integrato, e FiberCop, quale operatore attivo solo nel mercato *wholesale*. Ad esempio, a tal riguardo si potrebbe prevedere la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) di FiberCop da parte di un azionista di minoranza.

62. Un rispondente evidenzia che il Progetto non si qualifica come una mera operazione di matrice esclusivamente finanziaria, ma che costituisce un piano di sviluppo infrastrutturale e strategico che potrà comportare implicazioni industriali, regolamentari e sociali rilevanti. La Società sottolinea infatti che l'adesione di Teemo Bidco al Progetto è volta a contribuire, mediante un significativo investimento strategico di medio-lungo

termine, ad un deciso e innovativo sviluppo infrastrutturale nel settore delle comunicazioni elettroniche in Italia. La Società sottolinea dunque che Teemo Bidco è parte attiva del Progetto, avendo partecipato alla definizione del *business plan* dello stesso, inclusi gli aspetti relativi alla realizzazione tecnica della rete ed alla migrazione clienti.

63. La società richiama in via preliminare che il Progetto:

(i) è caratterizzato da un'architettura avanzata dal punto di vista tecnologico e più flessibile (c.d. a prova di futuro), che, tra l'altro, può consentire di superare una serie di fattori strutturali che hanno condizionato la diffusione delle reti a banda ultralarga in Italia e, quindi, di perseguire due obiettivi strategici per il Paese (lo sviluppo di una rete fissa di accesso secondaria in fibra sia nelle aree nere sia in quelle grigie; una chiara e tempificata prospettiva di progressivo "spegnimento" della rete in rame);

(ii) nella sua dimensione di *policy*, propone un modello di competizione cooperativa – il coinvestimento - finora mai sperimentato in Europa sebbene sia stato introdotto dal CCEE e recentemente "definito" sulla base delle Linee Guida del BEREC;

(iii) da un punto di vista regolamentare, realizza l'indirizzo di *policy* espresso dalla Unione europea attraverso la scelta di progettare una separazione societaria della rete di accesso anche con il possibile ingresso di co-investitori finanziari e industriali, in coerenza quindi con l'importante evoluzione regolamentare rappresentata dall'approvazione del CCEE.

64. Secondo la Società, il Progetto condurrebbe dunque al consolidamento di una situazione di effettiva competizione infrastrutturale nelle aree nere, di una efficiente e non discriminatoria accessibilità alle differenti opzioni architetture di rete nelle aree grigie e, infine, di una offerta opportunamente sostenuta dal finanziamento pubblico nelle aree bianche. Il completamento del Progetto determinerà quindi una copertura del territorio nazionale con reti di nuova generazione che risponda ai criteri di (i) sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti da realizzare, che è differente nelle diverse aree del Paese, e (ii) di effettive esigenze degli utenti.

65. Circa l'assetto e la *governance* societaria di FiberCop, tale Società afferma che:

i) il modello di *governance* societaria, così come l'allocazione dei poteri di nomina del *management*, sono coerenti con le migliori prassi internazionali;

ii) tale modello, volto a consentire a Teemo Bidco di esercitare un ruolo attivo e di rilievo nella *governance* societaria al fine di creare valore per le società in cui investe e indirettamente per i propri investitori, è altresì coerente con numerosi altri progetti infrastrutturali attivati con successo a livello globale;

iii) La nomina dell'ARCO (*Antitrust and Regulatory Chief Officer*) dovrà essere approvata con il consenso di Teemo Bidco ed avrà il fondamentale ruolo di monitorare e segnalare agli organi societari di FiberCop l'adempimento di tutti gli obblighi concorrenziali e regolamentari necessari a garantire una piena autonomia di FiberCop rispetto alla quotidiana attuazione delle proprie strategie di

investimento. Ad avviso della società, l'operato di tale figura apicale all'interno di FiberCop avrà positivi impatti anche per assicurare una costante verifica dell'adeguato livello di separazione strutturale e operativa della rete di accesso di FiberCop dai restanti *asset* del gruppo di TIM così come a presidiare l'attuazione del principio di non discriminazione attraverso i modelli di *equivalence* e di separazione. Infine, la Società sottolinea che tale figura manageriale avrà poteri significativamente superiori a quanto accettato dall'AGCM nell'ambito degli impegni proposti nel procedimento I799 nei confronti di Flash Fiber.

66. La Società fa inoltre presente che gli accordi di *governance* prevedono, tra l'altro, che Teemo Bidco sia dotata di ampi poteri di controllo in merito all'attuazione del *Business Plan* di FiberCop e quindi possa, anche grazie alla nomina del CFO quale figura centrale nel sistema di controllo aziendale, garantire la piena coerenza delle decisioni strategiche con gli obiettivi del Progetto, disponendo anche di poteri di veto in merito ad ogni variazione del *Business Plan* che eccedano certe soglie. In merito al *management* di FiberCop, oltre al potere di individuare il CFO, Teemo Bidco avrà il diritto a nominare, congiuntamente a TIM, il Presidente di FiberCop e la Società avrà il diritto di scartare certi candidati proposti da TIM per la nomina del CEO e del CTO. Inoltre, gli accordi tra le parti prevedono a livello societario dei presidi atti ad assicurare l'esecuzione tempestiva del piano degli investimenti, così come una serie di incentivi mirati volti a favorire la migrazione degli utenti dalla rete in rame alle nuove reti VHC.

67. Pertanto, alla luce di tali accordi, la Società evidenzia che Teemo Bidco si qualifica anche come un interlocutore centrale per indirizzare, a livello di *corporate governance*, la realizzazione del piano di infrastrutturazione previsto dal Progetto e per la gestione dei rapporti di FiberCop con gli attori del mercato. Secondo la società, infatti, le previsioni in questione attribuiscono a FiberCop un significativo livello di autonomia in relazione alle strategie di investimento e ai processi decisionali che riguardano lo sviluppo infrastrutturale previsto dal Progetto e le connesse attività di modernizzazione delle reti, con particolare riguardo al progressivo abbandono della rete in rame.

5 IMPATTO DEL PROGETTO SULLE GARANZIE DI NON DISCRIMINAZIONE

Domanda 2.c dell'allegato B alla delibera n. 637/20/CONS: Si chiede di fornire le proprie osservazioni in merito all'impatto del Progetto sulle garanzie di non discriminazione e, conseguentemente, sul modello di *equivalence* vigente.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti alla consultazione pubblica

68. Tutti i rispondenti sostanzialmente concordano che il Progetto non avrà impatti positivi sulle garanzie di non discriminazione, anzi ritengono che sia opportuno rafforzare ulteriormente tali garanzie, in quanto la costituzione di FiberCop, con il suo perimetro impiantistico ed i servizi che si propone di offrire, introduce un elemento di discontinuità e complessità nel modello di *equivalence* in vigore, che necessita quindi di essere attentamente valutato e verificato nell'ottica di non vanificare i progressi fino ad oggi

raggiunti sotto il profilo del rispetto del principio di non discriminazione con il Nuovo Modello di *Equivalence* di cui alla delibera n. 652/16/CONS. Un operatore osserva che l'unico obbligo regolamentare eventualmente impattato in prospettiva dal Progetto potrebbe essere l'obbligo di separazione contabile, in virtù della sostituzione dei contratti di servizio e dei relativi *transfer charge* con contratti e fatture tra TIM e FiberCop.

69. Secondo un operatore l'affermazione di TIM secondo cui, con la separazione, il regime di *equivalence* rimarrebbe inalterato non si concilia con l'obiettivo principale di una separazione volontaria della rete, che dovrebbe essere quello di fornire ai concorrenti maggiori garanzie di *equivalence*. In ogni caso, alcuni operatori osservano un possibile allentamento degli obblighi di *equivalence* a seguito della proposta di TIM di fornire in regime di *full equivalence* meno servizi rispetto a quanto previsto nella sua precedente proposta di separazione che faceva rientrare nel modello di *full equivalence* anche il servizio VULA-FTTC. Un operatore ritiene quindi opportuna l'estensione del regime di *full equivalence* anche al servizio di VULA FTTC, in quanto considera l'estensione del modello di *full* EoI a tutti i servizi dei mercati 3a e 3b essenziale per risolvere i problemi di discriminazione tra gli operatori.

70. Inoltre, alcuni operatori ritengono che il Progetto non fornisca alcuna evidenza in merito alle modalità e/o alle procedure con cui il rispetto del principio di non discriminazione verrebbe concretamente attuato e garantito da FiberCop. Secondo un operatore tale garanzia non si evince dalla modalità di vendita dei servizi in fibra da parte di FiberCop prevista dal Progetto ed osserva, al riguardo, che una separazione legale, in assenza di un modello di EoI applicato a tutti i servizi di accesso locale non sia idonea a ridurre la capacità e gli incentivi di TIM ad attuare, attraverso FiberCop. Secondo l'operatore, le pratiche discriminatorie da parte di FiberCop si potrebbero sostanziare nell'applicazione agli OAO di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità del servizio peggiorative rispetto a quelle garantite a TIM *Wholesale* e TIM *Retail*, tali da impedire agli OAO di competere equamente nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio.

71. Ad esempio, un operatore osserva che il servizio di "raccordo secondario in rame" viene fornito da FiberCop in esclusiva a TIM, e quindi che i soli servizi forniti da TIM, in logica di continuità, continuerebbero ad essere forniti con le garanzie previste dall'attuale regolamentazione (EoI), mentre i nuovi servizi in rame introdotti da FiberCop non sarebbero inclusi in tali garanzie, anche in ragione della scelta di separare la rete in rame. Secondo l'operatore, tale situazione, unitamente ai vincoli tecnici introdotti senza adeguata giustificazione per l'accesso ai servizi semi-GPON di FiberCop, evidenzia non solo l'insussistenza di alcun miglioramento nella garanzia di EoI, ma addirittura l'introduzione di servizi che non prevedono tale garanzia.

72. Un altro operatore osserva che l'effettiva possibilità per il mercato di utilizzare FiberCop come fornitore *wholesale* non è priva di impatti per gli OAO, che dovranno dotarsi di sistemi/catene di servizio diversi da quelli fin qui utilizzati, sottolineando che, mentre ad oggi gli OAO acquistano i servizi *wholesale* di Flash Fiber tipicamente tramite TIM o Fastweb, e quindi non hanno mai interagito con la relativa piattaforma, TIM e Fastweb sono verosimilmente già integrati con la piattaforma di Flash Fiber e, quindi, in posizione di netto vantaggio. Tale ulteriore criticità connessa al Progetto, secondo un

operatore, determina esternalità negative e costi di apprendimento a scapito degli OAO, in quanto questi ultimi raddoppiano i costi (*one off* e ricorrenti) legati alla necessità di apprendere i nuovi sistemi di *provisioning* e di *assurance* di Flash Fiber, da utilizzare in aggiunta a quelli di TIM. Un operatore osserva, dunque, che il ruolo di TIM ai fini del “*one stop shopping*”, presentato nel Progetto come un’opportunità aggiuntiva a beneficio degli OAO, va piuttosto considerato una “garanzia dovuta” agli OAO. L’operatore ritiene altresì che non dovranno essere previsti costi aggiuntivi dovuti a TIM per tale ruolo di “fornitore” degli OAO, dal momento che la disgiunzione delle attività di TIM e di FiberCop non comporta alcun servizio o valore aggiuntivo rispetto allo stato attuale e che dovrà, quindi, essere chiarito dall’Autorità che, per gli operatori che continueranno ad acquistare a livello *wholesale* da TIM, nessun aumento dei prezzi *wholesale* potrà essere avallato a seguito della eventuale operazione.

73. Per le considerazioni esposte, quindi, la maggioranza degli operatori evidenzia, in generale, che il Progetto non sortirà effetti in termini di miglioramento del modello di *equivalence* tali da giustificare una eventuale rimozione/rimodulazione degli obblighi attualmente posti in capo a TIM, permanendo dunque l’esigenza che l’Autorità non solo confermi adeguate garanzie di parità di trattamento in capo a TIM, ma che le estenda anche a FiberCop, al fine di assicurare che quest’ultima fornisca i propri servizi agli OAO e a TIM agli stessi termini e condizioni, usando gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione. Secondo un operatore, le rimodulazioni degli obblighi di non discriminazione collegate al progetto FiberCop dovrebbero essere di portata inferiore rispetto a quelle recate nelle delibere n. 348/19/CONS e n. 330/20/CONS in relazione alla società NetCo (per via del ridotto perimetro di FiberCop rispetto a quello di NetCo), e dovranno essere realizzate sulla base del perimetro di rete che verrà “societarizzato”.

74. In maggior dettaglio, secondo gli operatori il rafforzamento degli strumenti regolamentari richiesto dal Progetto deve essere volto a fornire le seguenti garanzie di non discriminazione.

i) La non discriminazione tecnica ed economica.

Un operatore sottolinea l’esigenza di avere una Offerta di riferimento contenente le condizioni tecniche ed economiche dei servizi passivi offerti da FiberCop a tutti gli operatori e a TIM in modo trasparente e non discriminatorio.

Un operatore ritiene opportuno confermare in capo a TIM ed estendere a FiberCop il *set* dei KPIs di non discriminazione di cui alla delibera n. 395/18/CONS, con i necessari adeguamenti e integrazioni per tener conto del perimetro di FiberCop, e quindi dei nuovi servizi offerti da quest’ultima.

Un operatore osserva inoltre che tra i servizi che, in base alla delibera n. 652/16/CONS, TIM è obbligata a fornire in *full equivalence* vi è anche il VULA FTTB, servizio attualmente non offerto da TIM ma che potrebbe essere in futuro offerto qualora l’azione di FiberCop si orienti verso l’utilizzo architetture di rete non ottimali (in cui l’ultimo tratto della sede dell’utente - il verticale di edificio - sia ancora in rame) e di tecnologie sub-ottimali, quali il G.Fast, osservando che

di tale obbligo non viene fatta alcuna menzione nel documento di consultazione pubblica.

Un operatore evidenzia altresì che mancano i dettagli circa i contratti di servizio FiberCop-TIM e le garanzie di condizioni di fornitura ed economiche tecniche (processi di *delivery* e *assurance*) equivalenti FiberCop/TIM e FiberCop/OAO. Secondo un operatore, la presenza di contratti tra TIM e FiberCop non appare di per sé idonea a garantire il rispetto del principio di non discriminazione laddove non accompagnata da specifiche prescrizioni regolamentari idonee a garantire il rispetto di parità di trattamento tra le condizioni applicate da FiberCop a TIM e le condizioni applicate nei contratti stipulati da FiberCop con gli operatori alternativi. In tal senso, secondo un operatore, il progetto non sembra apportare modifiche idonee a rimuovere la capacità e gli incentivi di TIM ad attuare pratiche di *Service Level Agreement squeeze*. Pertanto, gli operatori sottolineano la necessità di determinare un sistema di SLA e penali a garanzia dei livelli di servizio sui nuovi servizi offerti da FiberCop.

ii) La disaggregazione dei servizi nel processo di *delivery* ed *assurance*.

Alcuni operatori sottolineano l'esigenza di far evolvere l'attuale modello di disaggregazione dei servizi accessori di *delivery* ed *assurance* previsto dalla delibera n. 321/17/CONS, oggi riservato ai soli servizi ULL/SLU e VULA FTTC, estendendolo anche ai servizi attivi VULA FTTH e *Bitstream* FTTC/FTTB/FTTH e ai servizi passivi semi-GPON e *full*-GPON offerti sulla nuova infrastruttura di rete FTTH realizzata da TIM per il tramite di FiberCop, in quanto considerano la disaggregazione la misura più efficace per assicurare nel mercato il rispetto del principio di non discriminazione. Inoltre, un operatore ritiene che il Progetto non debba precludere la possibilità di un'eventuale evoluzione del modello di disaggregazione verso un modello di esternalizzazione di tali servizi.

iii) L'orientamento al costo per la definizione dei prezzi di accesso alla rete.

Un operatore ritiene che la vendita di servizi da parte di FiberCop a condizioni non regolamentate pone gravi criticità concorrenziali e di mercato; in tal senso, alcuni operatori ritengono che i servizi semi-GPON e *full*-GPON e quelli P2P in fibra ottica debbano essere forniti a condizioni regolamentate visto che FiberCop avrà una posizione dominante relativamente alle reti VHCN, a differenza di quanto previsto dal Progetto secondo cui tali servizi non sono regolati. Al riguardo, un operatore osserva che il servizio *full*-GPON costituirebbe l'unico servizio passivo di effettivo interesse per il mercato (qualora effettivamente disponibile) e, in base a quanto riportato nel Progetto, verrebbe in ogni caso offerto - utilizzando la primaria di TIM - a condizioni non regolamentate, in palese violazione del quadro regolamentare vigente.

iv) L'eliminazione di qualsiasi differenziazione geografica dei *remedies*.

v) La replicabilità delle offerte *retail* di TIM.



Un operatore osserva la necessità di garantire che le offerte di TIM di servizi di accesso al dettaglio siano replicabili da parte di un operatore efficiente e sostiene che, anche all'esito dell'implementazione del Progetto, la definizione del *mix* produttivo per la verifica della replicabilità delle offerte *retail* dell'*incumbent* deve pertanto essere basata su servizi di tipo *bitstream* NGA, considerato che TIM *Retail* non disporrà delle capacità tecniche ed organizzative necessarie per realizzare servizi attivi e offrire sul mercato servizi basati su tali tipologie di accesso. Diversamente, ossia considerando nel *mix* produttivo in modo preponderante i servizi SLU e VULA FTTH forniti in *full equivalence*, si sottrae di fatto alla verifica di replicabilità quella porzione di servizio fornita in modalità di *non equivalence* che necessita di maggiore garanzia e attenzione.

Tale operatore non condivide quindi quanto riportato al § 6.1 del Progetto oggetto di consultazione dove si prevede che i servizi *retail* offerti da TIM alla propria clientela *mass market* siano, con particolare riferimento ai servizi *ultra-broadband* su rete FTTC ed FTTH, offerti da TIM *Retail* sulla base del servizio *wholesale* SLU e VULA FTTH offerto da TIM *Wholesale*. Secondo l'operatore, ciò non consente di rappresentare in maniera completa tutti gli elementi delle catene impiantistiche sottostanti i servizi in questione che TIM *Retail* effettivamente acquista dalle divisioni *wholesale* di TIM per la realizzazione dei servizi *ultra-broadband* alla propria clientela. L'operatore sottolinea infatti che la divisione TIM *Retail*, nel rispetto del principio di separazione e non discriminazione, non autoproduce per sé alcun servizio tecnologico ma acquista dalle divisioni tecniche un servizio "chiavi in mano" che rappresenta l'integrale catena impiantistica necessaria. L'unico servizio *wholesale* che si avvicina a questa situazione di fatto, che deriva dal rispetto di vincoli regolamentari, è il servizio *bitstream* NGA.

- vi) Il rafforzamento degli obblighi di non discriminazione sui mercati *business*, in particolare, introducendo chiaramente un servizio in "*equivalence of input*" attivo per la clientela *business/high quality* che usa il servizio di fibra ottica dedicata/P2P.

Un operatore sottolinea l'importanza del test di prezzo per i servizi di accesso *wholesale* inclusi nel cd. mercato 4 rivolto ai clienti *business*, in quanto – a suo avviso - la metodologia oggi utilizzata determina un'approvazione sistematica delle offerte commercializzate da TIM ai clienti sia *business* che *wholesale* ed in ambito gare.

- vii) Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

Un operatore evidenzia che da un'attività più che decennale non sono mai emersi provvedimenti significativi a carico di TIM, anche su casi sui quali l'Autorità Antitrust ha ravvisato gravi abusi di discriminazione tecnica ed economica. Secondo l'operatore è necessario, dunque, rivedere la *governance* di questo organismo (oggi composto da membri nominati dall'Autorità e da TIM stessa) prevedendo, ad esempio, la partecipazione di rappresentanti di operatori alternativi.

Un operatore chiede che, a tutela della parità di trattamento tra TIM *retail* e gli OAO nel mercato dei servizi su rete fissa, siano conferiti all'Organo di Vigilanza gli stessi poteri e le stesse mansioni in materia di vigilanza sulla parità di trattamento anche in relazione al nuovo soggetto FiberCop.

75. Infine, di opinione differente è un operatore, secondo il quale, in considerazione della maggior trasparenza derivante dalla separazione societaria, il progetto può essere valutato positivamente. Secondo l'operatore, tuttavia, la costituzione di FiberCop non fa venir meno nessuno degli obblighi regolamentari posti in capo a TIM in materia di *equivalence*, in considerazione del persistere dell'integrazione verticale di quest'ultima.

76. Un rispondente ribadisce che si applicheranno a FiberCop (*mutatis mutandis*) tutte le misure in termini di *equivalence* e di separazione che sono già previste dalla regolamentazione vigente per TIM e che inoltre, verranno adottate le misure di riservatezza e di garanzia sui processi e sui sistemi IT che sono disciplinati e certificati secondo le previsioni adottate dall'Autorità e dall'AGCM in sede di accoglimento degli impegni nel procedimento I799. La Società inoltre sottolinea che il Progetto si inquadra nell'ambito delle forme di promozione di un contesto concorrenziale e regolamentare capaci di condurre ad una progressiva e ordinata transizione verso mercati deregolamentati, secondo quanto indicato dal legislatore europeo nel CCEE (coinvestimento). In tale contesto, FiberCop rappresenta il veicolo per la realizzazione del coinvestimento. La Società poi, con specifico riferimento alle garanzie di non discriminazione e, conseguentemente, al modello di *equivalence* attualmente vigente, evidenzia come il Progetto rappresenti contemporaneamente il punto di arrivo di due processi fondamentali:

- i) la prima effettiva separazione legale, in Italia, della rete di accesso (secondaria) dell'operatore ex monopolista accompagnata dalle funzioni di controllo da parte dell'Autorità, e ulteriormente rafforzata dall'ingresso nell'azionariato di un importante investitore finanziario, quale Teemo Bidco, e di un primario operatore nazionale, come Fastweb;
- ii) l'adozione del modello di coinvestimento previsto dall'art. 76 (e dall'Allegato IV) del CCEE, nel rispetto del quale l'operatore SMP ha sottoposto all'Autorità l'approvazione di un progetto che prevede la condivisione del rischio per la realizzazione di nuove reti VHC consentendo a tutti i coinvestitori di competere, efficacemente, a lungo termine e in modo sostenibile, anche in aree del territorio ove la concorrenza basata sulle infrastrutture potrebbe non essere considerata efficiente. Secondo la Società la combinazione di queste due componenti valorizza il ruolo di un soggetto (come FiberCop) che detiene e controlla la rete secondaria di accesso e che dunque svolge un ruolo fondamentale nella filiera per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, e che, al contempo, garantisce la natura di soggetto terzo rispetto agli altri coinvestitori e attori del mercato. La Società ritiene che l'unione di tali elementi costituisca un fondamentale presidio per un efficace rispetto del principio di non discriminazione previsto dalla regolamentazione di settore.

6 ALTRE OSSERVAZIONI

Domanda 2.d dell'allegato B alla delibera n. 637/20/CONS: Si chiede di fornire altri eventuali elementi di rilievo ai fini dell'analisi coordinata.

77. Un operatore auspica che il progetto di separazione della rete non porti ad una rivalutazione o modifica delle decisioni assunte dall'Autorità nel corso dell'ultimo ciclo di analisi di mercato in merito al tema dello *switch off* della rete in rame, sostenendo che ad un'eventuale accelerazione nel *roll out* della fibra non dovrà corrispondere un'accelerazione unilaterale da parte di FiberCop/TIM della dismissione delle connettività nella secondaria in rame (su cui poggiano i servizi VULA FTTC, *Bitstream* NGA FTTC, SLU) verso servizi FTTH con conseguenti impatti economici e di processo verso gli OAO ed i clienti finali. In generale, secondo l'operatore, l'eventuale spegnimento del rame in secondaria dovrà essere gestito attraverso un processo condiviso, coordinato e regolato in analogia con quanto deciso per il processo di *switch off* nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS, anche al fine di evitare che la transizione dal rame alla fibra avvenga ribaltando sugli OAO i relativi costi e, più in generale, imponendo agli OAO ed ai loro clienti oneri ingiustificati e anti-competitivi.

78. Secondo un operatore un altro aspetto fondamentale da garantire è la trasparenza nell'implementazione del Progetto mediante la giusta condivisione con il mercato degli interventi che avranno un impatto anche per gli operatori, nonché la relativa vigilanza da parte dell'Autorità. È fondamentale, secondo l'operatore, che per ogni modifica degli attuali processi e/o per l'introduzione di nuovi da parte di FiberCop che possano coinvolgere direttamente ed operativamente gli altri operatori si tenga conto di un congruo preavviso nonché di forme di condivisione, qualora possibili, in modo che tutto il mercato abbia il tempo di effettuare la giusta pianificazione economico/finanziaria e strategica.

79. Un operatore osserva che la fattispecie di intervento dello Stato nota come "rete unica", pur non facendo parte del presente procedimento, ne realizza il presupposto che ha originato il processo nella sua interezza e, dunque, è impossibile non tenere conto del nesso causale tra la separazione della rete, la nascita di FiberCop e le vicende relative alla possibile creazione di AccessCo. Secondo l'operatore, l'intervento dello Stato nell'economia con un coinvestimento implicherebbe un'analisi della questione dal punto di vista della disciplina sugli Aiuti di Stato e sarebbe opportuno che l'Autorità ottenesse garanzie che il progetto FiberCop sia in grado di sostenersi autonomamente anche senza la realizzazione eventuale del più ampio progetto AccessCo, in cui FiberCop potrebbe confluire. L'operatore afferma che non emerge con chiarezza cosa spinga TIM a separare volontariamente la rete secondaria, se non i vantaggi regolamentari e quelli finanziari derivanti dall'intervento pubblico nel progetto imprenditoriale ed analoghi interrogativi riguardano, a suo avviso, anche la scelta effettuata da Fastweb.

80. Sempre in tema di rete unica, un altro operatore ritiene che vi siano quesiti che non trovano risposta nella consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, ossia se vi siano impegni circa il conferimento di FiberCop nella futura Rete Unica e, in

caso affermativo, quali sarebbero e quale sarebbe il ruolo di TIM e degli altri soci di minoranza di FiberCop nella nuova società di Rete Unica qualora FiberCop confluisse al suo interno. L'operatore ritiene che un progetto relativo alla Rete Unica nazionale debba passare attraverso meccanismi e condizioni di ingaggio/partecipazione trasparenti e note al mercato, con l'obiettivo di realizzare una Rete Unica attraverso l'unione e ottimizzazione di sforzi distribuiti per concorrere alla miglior copertura nazionale senza dispersione di risorse e con i massimi benefici per i mercati, per i clienti finali e per il sistema Paese, senza rischiare che si configuri, invece, come una mera operazione finanziaria o societaria a vantaggio di pochi operatori. In assenza di chiarimenti su tali punti, secondo l'operatore, non è possibile valutare in modo completo la bontà e ammissibilità del progetto FiberCop.

81. Un operatore chiede all'Autorità di voler garantire al mercato la prosecuzione e conclusione dell'analisi di mercato dei servizi di accesso alla rete fissa entro i termini previsti, condizione essenziale per garantire a tutto il mercato la piena conoscenza delle condizioni regolamentari applicabili a partire dall'anno 2022, anche indipendentemente dalla conclusione delle attività di valutazione della proposta di separazione di TIM.

82. Infine, sotto il profilo dello sviluppo delle reti, un operatore rileva la necessità che il nuovo soggetto elimini ogni rischio di barriera all'ingrosso nel mercato, in conformità al principio di neutralità tecnologica e con la garanzia di accessibilità della rete. L'operatore evidenziando le attuali difficoltà di accesso all'infrastruttura e alle fibre ottiche ritiene che ciascun operatore dovrebbe avere la possibilità di adottare le scelte tecnologiche e architetture più adeguate alla propria strategia di *business*.

7 PRIME OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO ALL'OFFERTA DI COINVESTIMENTO DI TIM PUBBLICATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 76 E 79 CCEE

83. La maggior parte dei rispondenti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS – nelle more dell'avvio del procedimento di valutazione dell'offerta di coinvestimento notificata da TIM, avviato successivamente (il 22 aprile 2021) ai sensi dell'art. 79 del CCEE con la delibera n. 110/21/CONS – ha formulato osservazioni, oltre che sull'impatto regolamentare del Progetto FiberCop, oggetto della suddetta consultazione pubblica, anche sull'offerta di coinvestimento di TIM pubblicata sul sito *web* di quest'ultima il 29 gennaio 2021 e notificata in pari data all'Autorità ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE, pur non essendo l'oggetto specifico della consultazione pubblica, in quanto costituisce una tematica strettamente connessa⁴.

84. Tali osservazioni sono state tenute in considerazione dall'Autorità nell'ambito dell'analisi preliminare dell'offerta di coinvestimento pubblicata da TIM il 29 gennaio 2021. Nell'ambito di tale analisi preliminare, l'Autorità ha richiesto a TIM di integrare la propria Offerta (nota del 23/3/2021 Prot. 142207) e TIM ha fornito le richieste

⁴ Si rammenta che la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS ha per oggetto l'impatto di natura regolamentare del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso notificato da TIM in data 2 settembre 2020, come integrato il 25 novembre 2020.

informazioni aggiuntive con nota del 25 marzo 2021 (protocollo 146981). Tali informazioni sono state pubblicate sul sito *web* di TIM ed hanno integrato e parzialmente modificato l'Offerta di coinvestimento pubblicata il 29 gennaio 2021. Il procedimento istruttorio e la consultazione pubblica concernente la proposta di impegni presentata da TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 CCEE (il 29 gennaio 2021, come integrata il 25 marzo 2021) riguardante il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità sono stati quindi avviati con la delibera n. 110/21/CONS.

85. Di seguito si riporta la sintesi delle osservazioni preliminari formulate dai partecipanti alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, in relazione all'offerta di Coinvestimento di TIM. Si evidenzia che alcuni operatori hanno inviato un contributo di risposta alla consultazione precedentemente alla pubblicazione dell'Offerta di coinvestimento da parte di TIM (ossia prima del 29 gennaio u.s.) sulla base delle informazioni presenti nel Progetto di separazione (lo schema di coinvestimento era noto solo in alcuni aspetti, da quanto desumibile nel Progetto FiberCop, nonché da quanto riportato nel procedimento di avvio dell'istruttoria AGCM I850). Alcuni operatori – considerata la proroga della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 637/20/CONS, accordata dall'Autorità con delibera n. 25/21/CONS (che ha esteso i termini della stessa fino al 15 marzo 2021) – hanno poi integrato i propri contributi dopo la pubblicazione da parte di TIM dell'Offerta di coinvestimento inviando documenti aggiuntivi.

86. In ogni caso, considerato che – come precedentemente riportato – in data 25 marzo 2021 TIM ha integrato e parzialmente modificato l'Offerta del 29 gennaio 2021, fornendo informazioni aggiuntive all'Autorità ed agli operatori (mediante pubblicazione sul proprio sito *web*), le osservazioni dei rispondenti sull'Offerta di coinvestimento di TIM – formulate prima sulla base di quanto riportato nel Progetto di separazione FiberCop e, successivamente, sulla base dell'offerta di coinvestimento di TIM pubblicata il 29 gennaio 2021 – sono state in parte superate dall'offerta sottoposta al *market test* con la delibera n. 110/21/CONS, comprensiva delle integrazioni di TIM del 25 marzo 2021.

87. Per completezza si sintetizzano comunque tutte le posizioni espresse dai rispondenti; in particolare, nel paragrafo 7.1 si riportano le osservazioni degli operatori formulate precedentemente alla pubblicazione dell'Offerta di Coinvestimento di TIM. Successivamente (nel paragrafo 7.2) si riportano le osservazioni preliminari degli operatori sull'offerta di coinvestimento pubblicata da TIM il 29 gennaio 2021.

88. L'Autorità ha analizzato comunque le posizioni definitive degli operatori sul tema dell'offerta di coinvestimento nell'ambito dell'apposita consultazione pubblica avviata con delibera n. 110/21/CONS che ha ad oggetto l'Offerta, come integrata in data 25 marzo 2021, e la valutazione della conformità della stessa alle condizioni specificate dall'art. 76, comma 1, CCEE.

7.1 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI FORMULATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI COINVESTIMENTO DI TIM

89. Quasi tutti gli operatori hanno evidenziato la mancanza nel progetto di separazione sottoposto a consultazione con delibera n. 637/20/CONS (quindi prima della pubblicazione dell'Offerta di coinvestimento) delle informazioni minime necessarie per

la valutazione dell'Offerta di coinvestimento ai sensi dell'art. 76 CCEE e che dovrebbero consentire ad altri potenziali operatori interessati di poter partecipare all'operazione, nonché le condizioni delle quali possono beneficiare i terzi non coinvestitori (*access seekers*). Alcuni operatori hanno osservato che, sulla base delle informazioni rese disponibili, il progetto di coinvestimento non soddisfa i requisiti di cui all'art. 76, osservando che due operatori vi avrebbero già aderito benché non siano stati trasmessi al mercato, come previsto dal CCEE, i dettagli ed i termini di partecipazione allo stesso. Pertanto, il Progetto non presenterebbe i necessari requisiti di non discriminazione e trasparenza previsti dall'art. 76 del CCEE.

90. Secondo un operatore occorrerebbe indagare sui rapporti tra FiberCop/TIM e gli OAO parte dell'accordo (in quanto azionisti o soggetti in *partnership*) al fine di assicurare la non discriminazione degli operatori "non aderenti". Con specifico riferimento all'accordo siglato con Tiscali, l'operatore ritiene che, laddove dovesse emergere che TIM vende servizi "resale" (*easy IP NGA*) con sconti a volume e vincoli di esclusività nell'ambito del Progetto, ciò dovrebbe essere vietato e in via subordinata occorrerebbe sottoporre tali offerte di tipo "resale" ad analisi di replicabilità per evitare fenomeni di "bypassing" sul mercato *wholesale*.

91. Un operatore ritiene che la fattispecie del coinvestimento andrebbe tenuta distinta e valutata in un diverso procedimento rispetto alla vicenda della separazione legale. L'operatore sottolinea che il coinvestimento riferito alla rete futura VHCN non può riguardare un aggiornamento di reti preesistenti e che l'Autorità dovrebbe vigilare affinché le condizioni di accesso all'infrastruttura esistente separata non siano peggiorative per coloro che non partecipano al co-investimento, in termini di qualità, velocità, condizioni e raggiungibilità; al riguardo ravvisa una mancanza di garanzie per gli altri operatori nell'accedere a condizioni eque e non discriminatorie all'infrastruttura separata ed a quella che eventualmente sarà realizzata. L'operatore evidenzia inoltre che i non coinvestitori dovrebbero poter poi utilizzare la rete costruita attraverso il coinvestimento sulla base di condizioni che preservino gli incentivi a partecipare al co-investimento stesso, ovvero che tengano conto del rischio sostenuto dai coinvestitori e della situazione concorrenziale nel mercato *retail*.

92. Un operatore evidenzia la necessità di avere chiarimenti in merito agli investimenti in reti VHCN previsti dal Progetto, in particolare se è prevista la realizzazione di reti totalmente nuove, come richiesto dall'art. 76 CCEE, e non solo l'aggiornamento di reti preesistenti in rame, nonché in merito all'eventuale collocamento del Progetto nell'ambito del più ampio scenario di realizzazione della rete unica (AccessCo), non ancora notificato ma annunciato da TIM nel suo sito istituzionale per gli azionisti.

93. Al riguardo, un operatore evidenzia che – come chiarito nelle Linee guida del BEREC – le reti oggetto di un coinvestimento rilevante ai fini della regolamentazione [ex art. 76] devono essere completamente nuove rispetto a quelle pubblicamente anticipate su piani di investimento dagli operatori o comunque preesistenti, nonché che l'accesso al coinvestimento deve rimanere sempre aperto ai terzi.

94. Un operatore ha mosso alcuni rilievi sull'inquadramento della fattispecie del coinvestimento successivo alla separazione societaria della rete di TIM. L'operatore ha rilevato che, secondo le informazioni pubbliche disponibili, i *partner* di TIM nella rete separata sarebbero: 1) *partner* finanziari (KKR, Teemo Bidco), 2) altri operatori di telecomunicazioni (Fastweb, Tiscali) e 3) lo Stato (se ci sarà intervento pubblico) o CDPE (nel caso si dia seguito al *Memorandum of Understanding* per la possibile rete unica non reso pubblico) e che occorre tenere conto degli accordi intercorsi tra le parti per valutare i conseguenti risvolti sul piano regolamentare. Tale operatore sottolinea che occorre ricondurre il dibattito all'interno della regolamentazione europea delle reti VHC (CCEE) che fa riferimento solo ad un preciso modello di coinvestimento e precisa che – ai fini delle nuove norme europee – è necessario che sia incentivato lo sviluppo di nuove reti ad altissima capacità e non la permanenza o l'aggiornamento di infrastrutture preesistenti in rame. Sotto questo profilo, secondo l'operatore, il conferimento di infrastrutture in rame, la rivendita di prodotti veicolati attraverso l'infrastruttura di TIM, anche da TIM in nome e per conto di FiberCop, crea le condizioni per un impedimento insanabile ai fini della configurazione della fattispecie.

95. Tale operatore ritiene altresì necessario che sia chiarito quali aree territoriali saranno oggetto dei piani di sviluppo di FiberCop e se queste saranno le medesime rispetto ai piani di infrastrutturazione già avanzati da TIM in sede di consultazione pubblica presso Infratel per le cd. aree grigie, considerando la necessità di non vanificare il previsto l'intervento pubblico su queste aree.

7.2 OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI PRESENTATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA DI COINVESTIMENTO DI TIM IL 29 GENNAIO 2021

Considerazioni generali

96. Un rispondente sottolinea che l'investimento in FiberCop è stato concepito per essere il più flessibile e modulabile possibile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della rete da parte degli operatori. La società evidenzia infatti che l'architettura di FiberCop è stata concepita per essere più flessibile rispetto a quella di *FlashFiber*: in particolare, dal *cabinet* la rete è di tipo P2P per tutte le utenze finali ed ogni palazzo sarà collegato con un numero di fibre superiore alle utenze del palazzo stesso; questa impostazione di progetto conferisce, secondo la società, flessibilità anche rispetto all'evoluzione dei servizi ed elimina il collo di bottiglia che è sempre esistito nella rete di accesso per lo sviluppo dell'FTTH. La Società osserva altresì che negli armadi stradali vengono installati *splitter* secondari e *splitter* primari garantendo una massima flessibilità, per aprire il progetto a chiunque voglia partecipare all'investimento. La Società sottolinea inoltre che il co-investimento può avvenire anche a livello locale, potendo un operatore partecipare anche in un solo Comune. La Società sottolinea, altresì, che l'offerta può essere utilizzata anche in combinazione con l'acquisto di servizi passivi in rete primaria resi disponibili anche da altri soggetti, diversi da TIM; questo aspetto garantisce flessibilità, in quanto consente agli operatori di comporre in vario modo le singole componenti – rete primaria, rete secondaria ed elettronica, a seconda del proprio livello di infrastrutturazione. In tal modo – osserva la società – ogni operatore può investire in

maniera disaggregata ed in maniera differenziata a livello geografico. La Società osserva che KKR ha investito solo nella rete secondaria e nella fornitura di servizi passivi, dove c'è bisogno di realizzare la rete, fermo restando che il resto dei servizi in altre sezioni di rete viene gestito dagli altri operatori.

97. La Società evidenzia inoltre come il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli investimenti, nell'arco del quinquennio 2021 – 2025, sia assicurato da un pacchetto finanziario (comprensivo di una linea di credito) garantito dagli attuali promotori (Teemo Bidco, TIM e Fastweb) che è già stato finalizzato. Appare evidente – secondo la società – come in concreto la copertura finanziaria dell'intero Progetto non sia assolutamente soggetta ad alcun evento o fattore esterno. A tal proposito, la Società segnala altresì che il Progetto, grazie alla sua forte matrice industriale, risulta assolutamente indipendente - sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista finanziario - da qualunque eventuale ulteriore progetto di integrazione a livello nazionale. Tale aspetto contribuisce ulteriormente a dimostrare la fondatezza economica e l'affidabilità industriale dell'intera operazione in discussione e costituisce un presupposto essenziale per il consolidamento delle prospettive di sviluppo infrastrutturale per il settore delle comunicazioni elettroniche in Italia.

Controllo di FiberCop ed apertura alla partecipazione azionaria

98. Un operatore rileva come TIM abbia il pieno controllo di FiberCop e osserva che l'offerta di coinvestimento pubblicata da TIM non prevede una concreta possibilità di partecipare al capitale di FiberCop (senza garanzie per i co-investitori di nominare consiglieri e *manager*) e oltre agli evidenti vincoli presenti, non prevede per il co-investitore la possibilità di indirizzare direttamente il piano di sviluppo della nuova rete ma prevede, sin dall'avvio del Progetto, il ruolo di *System unico* ed esclusivo giocato da TIM. Tale operatore chiede che siano preventivamente forniti chiarimenti in merito alle soluzioni di co-investimento azionario ed ai benefici associati.

Considerazioni generali sui requisiti dell'Offerta ai sensi dell'art. 76 CCE

99. Un operatore osserva che l'Offerta (di co-investimento) non può in alcun modo, allo stato, qualificarsi come co-investimento ai sensi dell'art. 76 CCEE (in combinato con l'art. 79), sia per ragioni "formali" (per la mancata trasposizione dell'istituto previsto dal CCEE nell'ordinamento interno), sia per ragioni sostanziali (per la mancata aderenza ai requisiti normativi fissati dall'art. 76 e dall'Allegato IV del CCEE) evidenziando che una valutazione completa potrà essere svolta solo nell'ambito di uno specifico procedimento a seguito della trasposizione del CCEE.

100. Tra i temi più rilevanti di natura giuridico-formale, un operatore segnala che il progetto deve interessare nuovi elementi di rete, evidenziando che il trattamento regolamentare speciale previsto dall'art. 76 del CCEE non potrà essere accordato a linee di accesso in fibra la cui realizzazione era già stata programmata (o, *a fortiori*, era già stata implementata) prima del dicembre 2018 (data di adozione del CCEE). Pertanto, l'operatore ritiene che le linee esistenti sviluppate, sia direttamente da TIM stessa sia dal

veicolo comune TIM-Fastweb (Flash Fiber), sono da escludere dal co-investimento produttivo di effetti ai fini regolamentari.

Apertura dell'Offerta di Coinvestimento

101. In materia delle tempistiche relative all'apertura dell'offerta, secondo un operatore, risulta di cruciale importanza la fissazione della "vita utile dell'asset", al fine di calibrare nel tempo gli impatti regolamentari. Al riguardo, un operatore ritiene che la proposta di TIM sia inadeguata alla luce della normativa perché considera la durata commerciale (es. IRU a 20 anni) e non della vita utile della rete oggetto di coinvestimento.

102. In relazione all'apertura dell'Offerta ai potenziali co-investitori, un operatore osserva che la pubblicazione dell'Offerta non ha sanato la mancata trasparenza e discriminazione iniziale del Progetto. Al riguardo alcuni operatori sottolineano che l'avvio del progetto FiberCop (veicolo del co-investimento) è avvenuto in modo non trasparente, in quanto gli operatori Fastweb e Tiscali – che si qualificano come co-investitori – sono stati coinvolti da TIM nella fase preparatoria del Progetto, secondo condizioni specifiche che anche dopo la pubblicazione dell'Offerta di coinvestimento sono ancora ignote agli altri operatori, che sono dunque posti in una posizione di irrimediabile discriminazione rispetto ai "fondatori". La diffusione delle informazioni sui contratti con Fastweb e Tiscali rappresenta – secondo alcuni operatori - una *conditio sine qua non* per evitare che il vantaggio competitivo di TIM derivante dall'asimmetria informativa che connota la sua posizione sul mercato, ponga i concorrenti in una condizione di incertezza, instabilità e non prevedibilità dello scenario competitivo e del quadro regolamentare applicabile. Un operatore osserva che la rilevanza di tali elementi al fine di consentire una corretta ed efficace valutazione degli effetti della transazione sul mercato e sugli obblighi normativi esistenti risulta ancor più palese alla luce dell'istruttoria I850 avviata dall'AGCOM, che individua criticità dal punto di vista concorrenziale in relazione agli accordi con Fastweb e Tiscali quali: i) la riduzione della contestabilità della domanda nel mercato all'ingrosso; ii) la riduzione degli incentivi ad investire in infrastrutture in fibra; iii) la riduzione degli incentivi a competere nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga; iii) la riduzione della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.

103. In tal senso un operatore - osservando che TIM è un operatore SMP, soggetto al vincolo di non discriminazione - afferma che eventuali condizioni agevolate applicate sui servizi di accesso alla rete - es. sconti a volume o contratti di periodo - devono essere trasparentemente comunicate a tutto il mercato e devono, ai sensi della delibera n. 87/18/CIR nonché della delibera n. 348/19/CONS, essere preventivamente valutate ed esplicitamente approvate da parte dell'Autorità, proprio al fine di evitare che TIM, in ragione della propria dominanza, possa porre in essere di azioni discriminatorie ed anti-competitive.

104. Per tali ragioni, alcuni operatori sottolineano l'esigenza di: i) avere garanzie che il modello di co-investimento sia effettivamente aperto all'ingresso di tutti gli operatori interessati ed avere piena simmetria informativa rispetto a TIM e ai co-

investitori di FiberCop (Fastweb e Tiscali) in relazione ai contratti di periodo, agli sconti a volume ed in generale a tutti gli aspetti e le condizioni loro applicate; iii) di estendere tra le misure di non discriminazione imposte al nuovo soggetto FiberCop a garanzia di tutti gli operatori del mercato, la necessità di prevedere piena simmetria informativa a tutti gli operatori in merito ai piani di investimento che intende realizzare e quindi garantire una trasparente, dettagliata e preventiva comunicazione di tali piani di copertura verso il mercato e della successiva periodica comunicazione del loro stato di avanzamento (su base almeno settimanale).

105. Secondo un operatore, inoltre, l'Offerta non è conforme alle disposizioni normative laddove afferma che il progetto di coinvestimento per essere tale deve consentire ad un coinvestitore di farne parte in qualsiasi momento. TIM pone invece un limite al 2025.

Requisito della natura "strutturale" dell'offerta di coinvestimento

106. Secondo un operatore, le modalità di coinvolgimento e le soglie di accesso al coinvestimento inducono a configurare la proposta come un'offerta commerciale o di adesione a un piano di sviluppo infrastrutturale realizzato dall'*incumbent*. Agli operatori del mercato è lasciata, esclusivamente, la possibilità di erogare risorse economiche o di assumere impegni economici vincolanti per la realizzazione di un'infrastruttura, sulla quale TIM continuerebbe ad esercitare un controllo di fatto e ad essere l'operatore di riferimento.

107. Un operatore ritiene che l'inclusione nell'Offerta di co-investimento di offerte *resale* non sembra soddisfare il requisito della natura "strutturale" dell'impegno del co-investitore, previsto dal CCEE.

Termini di preavviso per l'avvio dei lavori di realizzazione della nuova VHC

108. Secondo un operatore, considerata la natura prematura dell'Offerta (comunicata precedentemente alla trasposizione dell'art 76 CCEE del co-investimento nell'ordinamento interno) e l'assenza di altri casi di riferimento nel contesto europeo, ricorrono tutti i presupposti per una consistente estensione dei termini di sei mesi di preavviso (prima dell'avvio dei lavori di realizzazione della nuova VHC) previsti dal CCEE, anche al fine di consentire agli operatori di valutare l'Offerta stessa in un quadro di regole più consolidato e prevedibile.

Soglie di ingresso al coinvestimento

109. Un operatore evidenzia che un aspetto centrale dell'intero modello di coinvestimento è la definizione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano ai co-investitori di competere sul mercato dei servizi finali con l'operatore SMP in maniera sostenibile anche nel lungo termine. A tale riguardo, secondo l'operatore rivestono particolare importanza tanto le soglie per l'accesso all'offerta quanto le condizioni di prezzo collegate sia all'acquisto delle linee in regime di co-investimento, sia all'acquisto dei servizi *wholesale* necessari per completare la "catena" dal proprio punto di presenza (es. centrale, PoP) alla sede d'utente.

110. In relazione alle soglie, il medesimo operatore ritiene oneroso sia il *commitment* sul 10% delle linee per gli operatori “maggiori” (quota di mercato sopra il 5%), sia quello dell’1% per gli operatori “minori”, in particolare per i concorrenti di TIM che operano sul mercato *business*. In maggior dettaglio, l’operatore ritiene che poiché a tali operatori minori è accordata la possibilità di “aggregarsi” sotto un co-investitore “principale” – che già autonomamente assicura un determinato *commitment* – questi non dovrebbero vedersi applicata alcuna soglia (facendo comunque fede l’impegno dell’operatore aggregante) o, in via subordinata occorrerebbe individuare un meccanismo commisurato alla *customer base* per gli operatori che operano sul mercato *business*, al fine di non discriminarli. Le soglie proposte da TIM appaiono, ad avviso dell’operatore, contraddire le indicazioni fornite dal BEREC, secondo cui “*The minimum share should not be specified in such a way that it prevents the participation of undertakings that would otherwise make a material positive contribution*”.

111. Analogamente, un altro operatore osserva che l’offerta appare riservata nei fatti al mercato *consumer*, con esclusione dei servizi al mercato *business*, nonostante nel documento si parli dell’obiettivo di realizzazione di una rete di accesso VHC “punto-punto” anche in aree grigie. L’operatore evidenzia, infatti, che le soglie di accesso e le modalità di *commitment* rappresenterebbero barriere impeditive per le società concentrate nell’offerta di servizi al segmento *business*.

112. Un operatore evidenzia il carattere discriminatorio dell’offerta di coinvestimento in relazione ai nuovi entranti, in virtù della presenza di barriere all’ingresso ed all’espansione nel mercato dovute ad un rigido meccanismo di definizione *ex-ante* dei volumi minimi garantiti per i successivi 10 anni (possibile solo per operatori con una consolidata *customer base*), combinato con l’applicazione di un meccanismo di tolleranza al 10%, oltre il quale vengono applicate tariffe maggiori e definite su base commerciale. In tal senso, un operatore evidenzia che la modalità *pay per use* con minimi garantiti non riflette lo spirito del modello di co-investimento così come concepito dal CCEE, in quanto questa modalità impone una penetrazione del 10% corrispondente ad una quota di mercato del 15% che per un operatore di piccole/medie dimensioni, nonché per un operatore nuovo entrante, è impossibile da raggiungere.

113. Con riferimento all’opzione di acquisto di “IRU in accesso”, un operatore ritiene che tale modalità di coinvestimento - sebbene permetta una maggiore infrastrutturazione agli operatori alternativi, potendo questi ultimi beneficiare dei minori costi di accesso all’intero segmento secondario - per come strutturata, non consente agli operatori che hanno una ridotta dimensione di partecipare al co-investimento. L’operatore evidenzia che tale opzione prevede una soglia di ingresso (l’accesso a tutti gli armadi ottici realizzati nei Comuni di proprio interesse, rientranti nel piano di copertura di FiberCop, dovendo pagare per ciascuno di essi 3500 euro) che rappresenta un’evidente barriera all’entrata in quanto le quote degli operatori minori si attestano intorno al 3%. L’Operatore stima che i co-investitori tramite l’accesso IRU “*sarebbero obbligati a scommettere sul raggiungimento di una dimensione di circa il 37% degli accessi a livello di CRO sul totale percentuale dei clienti servibili*”, osservando che tale quota di mercato non è rispondente al contesto di mercato fisso in Italia, ove gli operatori alternativi storici si attestano in termini di quote di mercato ai valori attorno al 15%.

Condizioni economiche previste dall'Offerta

114. Con riferimento all'equità, ragionevolezza e non discriminatorietà delle condizioni economiche dell'Offerta, secondo un operatore è fondamentale poter analizzare congiuntamente tanto i prezzi per la componente direttamente oggetto di co-investimento, quanto quelli degli altri servizi intermedi più a monte (VULA e *Bitstream* NGA). L'operatore osserva che, in assenza di queste indicazioni, l'Offerta è chiaramente incompleta e mina il principio di trasparenza.

115. Lo stesso operatore rileva altresì che non risultano ancora chiare le modalità con cui – in linea con quanto previsto dal CCEE – verrà garantita agli operatori non co-investitori la possibilità di continuare ad operare sul mercato in maniera profittevole, fruendo di servizi intermedi con prezzi, qualità e tempistiche di fornitura adeguate a rispondere alle richieste della clientela finale, osservando che tali garanzie non possono che tradursi nei tradizionali *remedies* regolamentari collegati, ad esempio, agli strumenti di controllo dei prezzi *wholesale*.

116. Due operatori sottolineano che, l'assunzione, contenuta nell'offerta, riguardo all'automatica deregolamentazione della nuova rete ad altissima capacità in fibra risulta pretestuosa e priva di fondamento regolatorio. Uno degli operatori evidenzia, al riguardo, che secondo la stessa TIM i prezzi di accesso al servizio semi-GPON e *full*-GPON in FTTH sono negoziati su base commerciale anche per i soggetti che non aderiscono al co-investimento ed osserva, dunque, che l'offerta ignora gli obblighi di controllo di prezzo e non discriminazione cui è soggetta TIM in qualità di operatore SMP ai sensi della delibera n. 348/19/CONS. In tal senso un altro operatore – evidenziando che ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3, della delibera n. 348/19/CONS TIM ha l'obbligo di fornire il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile - osserva che nella propria proposta TIM afferma che FiberCop opererà nel mercato all'ingrosso dei servizi di accesso fornendo servizi di accesso passivi su rete in fibra, tra cui i servizi non regolati semi-GPON e full-GPON (quest'ultimo realizzato con l'aggiunta di servizi su rete primaria acquistati da TIM) e ritiene quindi evidente che lo stesso rientri nella definizione del succitato articolo e che dunque come vada immediatamente integrata la relativa Offerta di Riferimento.

117. Secondo un operatore, il modello di sconto individuato prevede di fatto che gli operatori, per beneficiare del massimo sconto, debbano migrare sulla rete TIM tutta la propria *Customer Base*, eliminando dunque alla radice la concorrenza di Open Fiber.

118. Secondo un operatore il Progetto di separazione e di co-investimento determinano incertezza in quanto i prezzi del servizio VULA e *bitstream* NGA FTTH (attualmente regolati) potrebbero subire delle variazioni in esito alle valutazioni dell'Autorità sul co-investimento.

119. Un operatore sottolinea che le condizioni economiche al termine dei contratti di co-investimento non sono note e ritiene che, dal momento che gli operatori che co-investono assumono una parte di rischio, gli stessi debbano continuare a beneficiare di un prezzo agevolato di accesso, a maggior ragione anche successivamente al completamento dell'infrastruttura. L'operatore osserva, in particolare, che atteso che nell'arco dei 20 anni

i costi di realizzazione dell'infrastruttura risulteranno ammortizzati, il corrispettivo per il rinnovo dei diritti in IRU dovrebbe essere individuato ad un prezzo simbolico. A titolo esemplificativo, in Francia, tale corrispettivo è stato fissato pari ad un euro. Pertanto, l'operatore, ritiene che dovrebbe chiarirsi che dopo il periodo di 20 anni dove i prezzi sono già definiti e stabili nel tempo, eventuali modifiche delle condizioni economiche saranno definite sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e soprattutto garantendo certezza al mercato; nonché che le condizioni economiche alla scadenza dei contratti non potranno che essere riviste al ribasso.⁵

120. Un altro operatore chiede che siano fornite da TIM le seguenti ulteriori informazioni: i) i dettagli sull'offerta/prezzi *standard* di FiberCop, per valutare i benefici derivanti dall'offerta di co-investimento nonché i prezzi previsti al superamento della soglia del 110% annuo rispetto all'impegno di co-investimento; ii) la correlazione dei prezzi dei servizi oggetto di co-investimento (anche servizi attivi per co-investimento indiretto) in relazione alla possibile diminuzione dei prezzi regolamentati; iii) i benefici economici (ulteriori) per i co-investitori in base al numero di soggetti (e quindi in % di copertura di impegni all'acquisto e/o al "riempimento" della rete) che partecipano, nel tempo, all'investimento.

Condizioni applicabili ai non coinvestitori

121. Per un operatore non vi è alcun riferimento, al di là dei principi generali, alle condizioni applicabili ai richiedenti accesso che non aderiscono al coinvestimento, che dovrebbero essere invece parte integrante dell'offerta ed essere descritte in maniera sufficientemente dettagliata, al fine di permettere al Regolatore di valutare se esse consentono l'ingresso nel mercato di operatori efficienti e garantiscono la competitività di operatori efficienti già presenti nel mercato. Analogamente un operatore ritiene che i benefici economici garantiti ai coinvestitori non possano essere idoneamente valutati in quanto non sono indicate le condizioni di accesso riservate agli operatori che hanno deciso di non coinvestire, la cui assenza non premette dunque un'idonea valutazione circa l'opportunità e la profittevolezza della partecipazione all'Offerta.

122. Un operatore, evidenzia il rischio di una diminuzione della concorrenza a valle, che si concretizzerebbe mediante una minore disponibilità (se non addirittura indisponibilità) dei servizi per gli Operatori che decidessero di non coinvestire. Infatti, secondo l'operatore il documento pubblicato da TIM non chiarisce cosa succede alla richiesta di un Operatore che non ha coinvestito se tutti gli *splitter* primari di un determinato CRO dovessero essere già dedicati agli Operatori che hanno coinvestito. Secondo l'operatore potrebbe concretizzarsi una fattispecie simile a quella individuata dall'AGCOM nel caso Flash Fiber e che ha portato, tra gli altri impegni, alla: a) rimozione dall'accordo di co-investimento del diritto di prelazione a favore di Telecom Italia e

⁵ L'operatore, pur comprendendo la difficoltà di definire i costi operativi nell'arco di 20 anni, sottolinea che i principi guida nella definizione del canone mensile di accesso dopo i primi 20 anni dovrebbero essere basati sui costi di rete, compresa la manutenzione e i reinvestimenti, con un WACC specifico che includa un premio "FTTH" oppure un WACC senza premio ma una percentuale di margine. A tal proposito, sottolinea che in Francia, è individuato un WACC *premium* al 2%, mentre in Belgio è previsto un WACC non comprensivo del premio, con un margine fissato al 5%.

Fastweb sulla capacità di rete di Flash Fiber che residua rispetto ai fabbisogni industriali delle stesse parti; e b) messa a disposizione di soggetti terzi di un numero garantito di fibre ottiche per ogni ripartitore ottico di edificio. Per tali ragioni, l'operatore ritiene opportuno che vengano adottate misure idonee al fine di garantire agli OAO l'accesso a quei segmenti di rete che rientrano nel perimetro di FiberCop. L'operatore evidenzia che, se non fosse garantita la disponibilità di un certo numero di accessi anche agli Operatori che non hanno coinvestito, i relativi ordini di attivazione di servizi TIM potrebbero essere scartati per indisponibilità delle risorse di rete, senza possibilità, verosimilmente, di poter ottenere un ampliamento di rete e con il risultato di essere esclusi dai mercati a valle, limitando di fatto la concorrenza ad esclusivo svantaggio degli utenti finali.

Condizioni di accesso alla rete primaria

123. Un operatore ritiene che un elemento fondamentale ai fini di ridurre le barriere all'entrata per i co-investitori e affinché l'offerta di co-investimento possa garantire una reale concorrenza di lungo periodo è rappresentato dalle condizioni di accesso a tutti gli *input* di rete essenziali, quindi alla rete primaria in fibra ottica che costituisce un *input* essenziale per completare la semi-Gpon oggetto dell'offerta di co-investimento. L'operatore sottolinea che gli operatori che vogliono investire in reti completamente in fibra ed avere un servizio *end to end full-G-PON* al fine di servire i clienti finali, oltre al servizio in secondaria, dovranno acquisire la parte di accesso nella rete primaria. Per tali ragioni, secondo l'operatore, l'accesso alla tratta primaria ha un impatto altrettanto importante per le scelte di investimento degli operatori e ritiene essenziale garantire al mercato anche nel primo segmento di rete, un accesso a condizioni eque, ragionevoli, non discriminatorie e certe in modo da non spiazzare gli investimenti degli operatori, osservando che è fondamentale avere il dettaglio delle condizioni economiche di accesso del segmento primario nella modalità *pay per use* in maniera speculare a quanto previsto per il tratto semi-GPON (8,5 euro/mese), aggiungendo che le condizioni devono essere definite adeguatamente in maniera tale da consentire la sostenibilità economica dell'accesso *end to end* per i co-investitori. A tal fine, in considerazione della topologia di rete, secondo l'operatore il prezzo di accesso alla rete primaria non potrà essere superiore ad una percentuale pari al 10/15% del prezzo della rete secondaria e dunque dovrà essere individuato in un intervallo tra 0,85 e 1,26 euro.

124. Similmente un operatore osserva che l'offerta di coinvestimento riguarda esclusivamente la rete in secondaria, ovvero un perimetro impiantistico troppo limitato che fa escludere la partecipazione di qualsiasi operatore oggi presente sul mercato che non abbia delle economie di scala e di scopo paragonabili a quelle beneficiabili da TIM e che non abbia una rete primaria.

125. Secondo un operatore, la proposta di TIM sarebbe un mero accordo commerciale non rientrando in nessuno dei tre modelli individuati dalla normativa europea (*joint venture*, accesso reciproco alle rispettive reti e modello *one way access*), mancando quindi degli elementi essenziali previsti dalla disciplina sul coinvestimento.

Piano di roll-out e di copertura

126. Un operatore ritiene necessario avere chiarimenti in merito al livello di possibile intervento dell'operatore co-investitore sul piano di *roll-out* e sulle relative priorità, nonché sul ruolo/garanzie per l'operatore nell'ambito del Comitato Tecnico. Al riguardo un operatore afferma che manca qualsivoglia ruolo di codeterminazione da parte dei coinvestitori, elemento caratterizzante del coinvestimento.

127. In merito al piano di *roll-out*, un operatore osserva che, dato che l'asserito sforzo investitorio di FiberCop si concentra di fatto nelle aree grigie e nere del Paese, dove già è presente Open Fiber, occorre che TIM e FiberCop forniscano i dettagli di copertura per valutare l'effettiva connotazione dell'operazione. In particolare, l'operatore ritiene necessario che siano fornite maggiori indicazioni in merito: a) al dettaglio delle coperture (su base almeno trimestrale), delle centrali/sedi impattate, del *timing* di avvio della copertura dei Comuni e della progressione delle UI coperte, fino al completamento della copertura; l'operatore sostiene che debba essere assicurato che gli sviluppi siano intesi ad indirizzare in massima parte ed in priorità le aree grigie rispetto a quelle nere, al fine di prevedere un effettivo sviluppo della rete in fibra di connotazione "nazionale"; b) alla correlazione del piano annuale di co-investimento richiesto all'OAO con il piano di *roll-out* (annuale e globale); c) ai tempi, criteri e modalità di gestione dell'apertura alla vendita della rete via via realizzata; d) alle tutele e le garanzie per gli operatori che co-investono (anche in relazione agli impegni di minimi garantiti, sia per co-investimento diretto che indiretto) nel caso di mancato rispetto del *roll-out* da parte di FiberCop.

128. Analogamente, un operatore evidenzia che: i) le aree geografiche in cui TIM dichiara di voler investire sono incomplete (non sono fornite informazioni utili e sufficienti sui piani di copertura dei Comuni); ii) nel 2021 le attività si riferiscono unicamente alle aree di Flash Fiber e dunque aree in cui ragionevolmente era già previsto un completamento delle stesse; iii) è indicato solo l'anno di completamento della rete (2023 o 2025) e non l'anno inizio lavori; iv) la maggior parte della copertura dei Comuni viene completata nel 2023, mentre agli operatori viene chiesto di valutare impegno di co-investimento a partire da 2021 (con prezzi crescenti in funzione dell'anno di ingresso).

129. Un operatore osserva che in una parte dei Comuni rientranti nel piano di FiberCop è già presente, anche parzialmente, l'infrastruttura di rete FTTH sviluppata dall'operatore Open Fiber, e che, dunque, in tali Comuni, con le soglie previste nell'offerta, sarebbe preclusa agli operatori che avessero già in parte investito in tale rete, la possibilità di partecipare al co-investimento. Pertanto, l'operatore chiede che, al fine di consentire ad un operatore di partecipare al co-investimento senza tuttavia rinunciare ai precedenti investimenti nelle reti alternative in FTTH, sia lasciata ai coinvestitori la possibilità, nelle aree dove sono presenti le due reti, di coprire solo una parte del Comune in modo da poter scegliere ove presente l'infrastruttura di Open Fiber, e dunque di poter continuare ad avvalersi dei servizi già acquisiti da quest'ultimo. In tal senso, secondo l'operatore, in quelle aree, il co-investitore non dovrebbe offrire alcun *commitment* in termini di accesso in IRU bensì poter scegliere se optare tra il semi-GPON di FiberCop (8,5 euro/mese) e l'offerta *wholesale* dell'operatore alternativo FTTH.

130. Un operatore osserva come il piano di investimento di FiberCop prevede fino al 2023 unicamente la duplicazione degli investimenti in fibra ottica già realizzati/in corso di realizzazione da parte di Open Fiber nelle c.d. aree nere, che non potranno che produrre l'effetto di deviare risorse produttive utili per l'ampliamento della copertura nazionale verso la duplicazione delle infrastrutture già realizzate, con l'effetto di un complessivo rallentamento della copertura nazionale. Secondo tale operatore la compagine societaria mista non è sufficiente a garantire l'effettivo *roll-out* della rete: i) il mancato rispetto degli impegni presi da TIM nei confronti di KKR determinerà solo il possibile esercizio da parte del fondo della facoltà di dismettere la propria partecipazione in FiberCop; ii) le risorse sono destinate prevalentemente (per circa il 62% delle UI) alla duplicazione di infrastrutture già realizzate da Open Fiber o in fase di realizzazione da parte della stessa; iii) il Progetto in esame non disciplina in alcun modo, una volta completato il *roll-out* della fibra, la migrazione dal rame alla fibra di TIM.

Opzione di acquisto di "IRU in accesso"

131. In relazione l'opzione di acquisto di "IRU in accesso", nell'ottica di ridurre quanto più possibile le barriere all'entrata e di consentire un utilizzo efficiente delle strutture di rete, secondo un operatore, sarebbe opportuna: i) una riconsiderazione di TIM sul dimensionamento dei CRO, al fine di raggiungere un significativo efficientamento a tutte le parti coinvolte nel co-investimento, sia in termini di costi di rete sia in termini di occupazione di spazio pubblico; ii) la previsione di una granularità diversa sia per quanto riguarda la copertura dell'intero Comune, sia per quanto riguarda il dimensionamento negli *splitter*. Tale previsione assicurerebbe, secondo l'operatore, anche una scalabilità crescente nel tempo per gli operatori alternativi in coerenza con il cd. principio della scala degli investimenti (*ladder of investment*).

Condizioni tecniche di fornitura (processi e tempi)

132. Un operatore osserva che, per assicurare un'effettiva parità di condizioni di accesso alla nuova infrastruttura, bisogna assicurare che l'offerta di co-investimento sia completa e dettagliata e sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Secondo l'operatore è necessario dunque dare un maggior dettaglio già in sede di offerta di co-investimento dei processi e dei tempi relativi alle componenti accessorie al servizio di accesso, altrettanto essenziali, ad esempio, per i servizi quali: l'intervento del tecnico a casa del cliente con installazione ed il collaudo del CPE (il *customer premises equipment*), lo spostamento della presa di linea telefonica all'interno dell'abitazione del cliente, l'attività di *assurance premium*, l'attività di *test* e reportistica su interventi, gli interventi non simultanei - che ad avviso dell'operatore non dovranno avere un prezzo superiore a quello definito per i servizi equivalenti su rete in rame - nonché anche in relazione agli SLA e alle penali dei servizi di *provisioning* ed *assurance*, sottolineando che non dovranno essere peggiorativi rispetto quanto già ad oggi acquisito dal mercato per servizi simili, ivi incluso i servizi di accesso in rame così da non favorire le tecnologie obsolete.

133. Un operatore chiede che siano preventivamente forniti da TIM ulteriori informazioni e chiarimenti relativamente: i) ai processi ed alle procedure operative *End-*

to-End per i servizi che utilizzano sia TIM che FiberCop; ii) alla definizione e la gestione di SLA e Penali *End-to-End* insieme al quadro delle responsabilità di TIM e FiberCop verso l'OAO.

134. Un operatore ritiene necessario - al fine di evitare limitazioni e *bottleneck* nello sviluppo della infrastruttura in fibra - che gli investimenti che verranno realizzati per mezzo di FiberCop prevedano un dimensionamento ed una capacità in grado di garantire pieno accesso ai servizi attivi e passivi a tutti gli operatori del mercato. Più in particolare, secondo l'operatore, la disponibilità di collegamenti in fibra spenta, di raccordi e spazio nei *cabinet* e nei pozzetti lungo tutta la tratta dal POP in centrale fino a casa cliente dovrà essere tale da garantire pieno accesso all'infrastruttura passiva e ai servizi attivi a tutti gli OAO senza restrizioni e nel rispetto del vincolo di non discriminazione. L'operatore sottolinea che tale osservazione riguarda tutte le soluzioni architettoniche che verranno realizzate, ivi incluso l'eventuale utilizzo di soluzioni di copertura Sub-Ottimali, quali ad es. G-FAST, evidenziando che l'eventuale utilizzo di tale soluzione dovrebbe essere evitato o essere limitato esclusivamente ai soli casi di oggettiva ed effettiva impossibilità di posa della fibra nell'ultimo tratto della sede dell'utente (ad esempio il tratto verticale di edificio), ritenendo che anche in tali casi dovrà essere garantito agli OAO, oltre ai servizi attivi VULA e Bitstream NGA su architettura FTTB, anche la possibilità di risalire la scala degli investimenti raggiungendo gli apparati MiniDSLAM a base palazzo con propria fibra, poter co-locare propri apparati ed avere accesso al verticale in rame.

Garanzie di equivalence

135. Un operatore, sottolineando che il co-investimento deve prevedere l'accesso a tutti i co-investitori sulla base del principio di *Equivalence of Input* (EoI), ritiene che sia importante che l'offerta di co-investimento dia un maggiore dettaglio sull'implementazione di tale principio. L'operatore evidenzia che sia il servizio principale di accesso che i relativi servizi accessori e (ove presenti) quelli aggiuntivi devono essere forniti a condizioni non discriminatorie a tutti gli operatori ai quali viene fornito lo stesso servizio/servizio aggiuntivo, anche e soprattutto a TIM e a qualsiasi altra società con cui TIM abbia un collegamento aziendale. L'operatore sottolinea quindi che tutti i servizi (inclusi quelli aggiuntivi) devono essere forniti rigorosamente con le stesse informazioni, garantendo in particolare l'accesso alle stesse banche dati aggiornate con le stesse tempistiche, utilizzando gli stessi sistemi informatici, processi operativi tecnici ed interfacce ed applicando le stesse condizioni in termini di SLA e KPI.

Modalità di attuazione del "Coinvestimento indiretto"

136. Un operatore chiede che siano preventivamente forniti da TIM chiarimenti relativamente: i) alle modalità di attuazione del co-investimento, laddove effettuato tramite un soggetto co-invitore ("co-investimento indiretto", ad es. acquistando da esso servizi attivi), e chiarimenti circa il quadro di responsabilità derivanti tra i soggetti coinvolti in questo scenario: OAO co-invitore "indiretto", FiberCop, Co-invitore "diretto" (i.e. TIM); ii) alla gestione contrattuale degli accordi e degli impegni/benefici di co-investimento per l'OAO, nello scenario di co-investimento "indiretto"; iii) alle garanzie verso l'OAO di disponibilità "contemporanea e coordinata" delle attività/offerte

di TIM e FiberCop e delle relative responsabilità, nel caso di co-investimento “indiretto” (al fine di assicurare la fruizione dei servizi in coerenza con gli impegni di co-investimento dell’OAO). Inoltre, l’operatore ritiene opportuno che sia garantito che non siano previsti benefici o opportunità asimmetriche per gli operatori *retail* (in particolare Fastweb e Tiscali) derivanti da condizioni privilegiate di fornitura e/o di prezzo (ed ancor più su servizi regolamentati), né benefici per TIM *retail* derivanti da un piano di *roll-out* che metta in maggiore priorità e percentuale le coperture ad essa necessarie.

Garanzie per l’OAO in caso di mancato rispetto dell’impegno e meccanismi di tuning del piano lato TIM/FiberCop

137. Un operatore chiede che siano preventivamente forniti da TIM le seguenti informazioni: i) gli strumenti e le azioni previste a tutela dell’OAO qualora l’OAO non possa rispettare l’impegno di co-investimento per cause imputabili a FiberCop e/o all’Operatore co-investitore “diretto” (TIM) nel caso di co-investimento “indiretto” dell’OAO; ii) i dettagli sui meccanismi di *tuning* del piano lato TIM/FiberCop e degli impegni assunti dall’OAO (anche con revisioni annuali), in relazione a: o evoluzioni del mercato e degli assetti competitivi del settore (es: rete unica); o andamento rilevato nello sviluppo della rete e delle acquisizioni effettuate dall’OAO anno per anno; iii) le regole per la revisione, nel tempo, dei minimi garantiti previsti all’atto del co-investimento dall’OAO; iv) il grado di bilanciamento e scalabilità di impegni/benefici sia per TIM/FiberCop che per gli OAO che co-investono, in relazione alle offerte di co-investimento previste. Analogamente, in merito alle previsioni di sviluppo della rete di FiberCop, l’operatore ritiene opportuno che siano previsti ristori e penali compensative per tutti i soggetti operanti sul mercato che possono aver subito impatti diretti o indiretti da un mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della rete dichiarati da TIM qualora il progetto FiberCop fosse approvato.